

Annali dell'Istituto storico italo-germanico
Quaderno 3

I poteri temporali dei Vescovi in Italia e in Germania nel Medioevo

A cura di Carlo Guido Mor e Heinrich Schmidinger

(1979)

Società editrice il Mulino Bologna

79/644

I principati ecclesiastici di Trento e di Bressanone dalle origini alla secolarizzazione del 1236

di Iginio Rogger

I. Ambito geografico

Pur avvertendo che la territorialità è un concetto molto relativo per i domini medievali, si può schematizzare l'ambito geografico dei due principati vescovili di Trento e di Bressanone in rapporto ai due momenti storici che in certo qual modo rappresentano l'inizio e la fine dei due principati: le grandi donazioni imperiali del secolo XI e la secolarizzazione definitiva del 1803¹.

La donazione di Corrado II del 1027 determina l'ambito dei diritti di contea conferiti al vescovato di BRESSANONE in una circoscrizione che comprende la valle dell'Inn inferiore fino allo Ziller, forse anche quella dell'Inn superiore fino al Melach (o alla chiusa di Finstermüntz), poi

* Per la Bibliografia generale, cfr. p. 223.

¹ Punto di riferimento principale sono le parti dedicate alla regione nel *Historischer Atlas der österreichischen Alpenländer* edito a cura della Oesterreichische Akademie der Wissenschaften di Vienna, in modo speciale i fogli n° 15, 21, 22, 23, 28a, 28b, 29, 33 della *Landgerichtskarte* (editi 1910-1921) con i relativi volumi di illustrazione a cura di: O. STOLZ, *Geschichte der Gerichte Deutschtirols*, Wien 1912 (Archiv für österreichische Geschichte, 102); H. VON VOLTELINI, *Das welsche Südtirol*, Wien 1919. Per il Tirolo tedesco seguono altri lavori di O. STOLZ, *Politisch-historische Landesbeschreibung von Tirol*, I Teil: *Nordtirol*, Wien 1923 (Archiv für österreichische Geschichte, 107); *Politisch-historische Landesbeschreibung von Südtirol*, Innsbruck 1937 (Schlernschriften, 40). Per il Trentino: B. MALFATTI, *I confini del Principato di Trento*, in «Archivio storico per Trento, l'Istria e il Trentino», II, 1883, pp. 1-32; A. GALANTE, *I confini storici del Principato e della Diocesi di Trento*, estratto da *Atti della Società Italiana per il Progresso delle Scienze*, VIII Riunione, Roma, marzo 1916 (pp. 29).

certamente la Wipptal che sale verso il Brennero e infine la valle dell'Isarco (con annessi la valle di Fassa e Livinalongo) sino al nuovo confine della contea di Bolzano segnato dal rio Tinne presso Chiusa e dal rio Bria presso Prato Tires. Nel 1091 s'aggiunse per donazione di Enrico IV la contea di Pusteria, che si estendeva per sè fino alla chiusa di Lienz, ma da Brunico in là era territorio immunitario di S. Candido appartenente fin dal secolo VIII alla chiesa di Frisinga. In questa configurazione il territorio veniva a coincidere quasi completamente con quelli che erano allora i confini della diocesi ecclesiastica di Bressanone.

Le donazioni fatte nel 1027 al vescovato di TRENTO comprendevano le tre circoscrizioni politiche seguenti:

a) la contea di Venosta, che si estendeva da Pontalt in Engadina (presso Zernez), al di qua del passo di Resia fin nella zona di Merano, dove il confine era segnato presso Tel sulla destra dell'Adige e dal rio di Gargazzone sulla sinistra. Ecclesiasticamente la regione apparteneva alla diocesi di Coira fino all'acqua del Passirio, mentre la parrocchia di Maia era trentina;

b) la contea di Bolzano, stralciata forse in questa occasione dalla precedente contea Norica (Norital: Val dell'Isarco più Wipptal) e circoscritta entro i confini: rio di Gargazzone, corso dell'Adige fin nella zona di Laives verso ovest e sud, cioè verso il limite del vecchio ducato longobardo di Trento; rio Tinne (pr. Chiusa), Isarco e rio Bria verso nord, cioè verso il dominio temporale di Bressanone. Ecclesiasticamente la regione apparteneva alla diocesi di Trento, salvo una piccola fascia fra la Val d'Ega e Tires, che era rimasta alla diocesi di Bressanone;

c) la contea di Trento, cioè l'ex ducato longobardo, i cui confini a nord (Tell-Adige-Laives), a ovest (incluso Giudicarie, Rendena, Val di Sole) e a sud (comprendendo Ala, Avio, Brentonico) si conservano immutati². A

² L'opinione diversa di V. CHIOCCETTI-P. CHIUSOLE, *Romanità e*

est forse ci fu nel 1027 un ritocco, che accorcì l'antico ducato dal Cismon a Novaledo per dare spazio maggiore alla contea di Feltre. Rispetto ai confini della giurisdizione spirituale della diocesi vi sono discrepanze notevoli per le parrocchie di Avio e di Brentonico, che permangono alla diocesi di Verona e per l'alta Valsugana (pievi di Calceranica e di Pergine) che appartengono alla diocesi di Feltre.

Del vasto territorio, apparentemente continuo per il comune denominatore dei diritti di contea conferiti ai due vescovi, nel 1803 sopravvivono solamente delle isole, più o meno grandi. Il loro potere temporale è andato riducendosi in superficie a molto meno della metà, per un processo storico che ha raggiunto la sua maturazione fino dal secolo XVI, anzi in gran parte si è stabilizzato già nel secolo XIV.

Più colpito dal processo di riduzione è il principato vescovile di Bressanone. Esso conserva il distretto di Bressanone con le giurisdizioni collegate di Albes, Monteponente, Villa Mayer (Salern), Vandoies di sotto e Luson; di Brunico, col giudizio di Anterselva; Chiusa, coi giudizi di Lazfons, Verdignes, Velturmo, Tires; i tre distretti ladini di S. Martino in Badia (Thurn), Fassa e Livinallongo. Un'area di complessivi 900 kmq. con 26.000 sudditi. Inoltre Bressanone conserva un residuo di possessi situati fuori dei confini regionali: il giudizio di Anras, alle porte di Lienz, e la giurisdizione di Veldes in Carniola. Il principato è ormai un complesso di frammenti slegati e discontinui.

Trento riuscì a conservare attraverso le vicissitudini storiche una maggiore compattezza. Perduta la Venosta e Bol-

Medioevo nella Valle Lagarina, Rovereto 1965, pp. 197 ss. per quanto riguarda il confine del comitato di Trento verso Sud è fondata sull'incapacità di distinguere fra l'estensione dei diritti comitali e le proprietà immunitarie. Egualmente inaccettabile per le stesse ragioni sembrano le argomentazioni avanzate a proposito del basso Sarca in P. CHIUSOLE, *Le terre del basso Sarca*, Rovereto 1971, pp. 119-166.

zano, passate in dominio tirolese la bassa Valsugana e la zona di Rovereto, Trento arrotonda il suo territorio intorno alla pretura centrale (fino a Lavis e Mezzolombardo da un lato, fino a Calliano dall'altro), conserva le valli di Non e di Sole (intersecate dai domini tirolesi di Flavon, Spaur e Castelfondo), le Giudicarie (ad eccezione dei domini degli Arco e dei Lodron di pertinenza tirolese), i Quattro Vicariati (Mori, Brentonico, Avio, Ala), Pergine, Levico e Fiemme. La sua consistenza è di 4.000 kmq., con 147.000 abitanti.

II. *Formazione dei due domini ecclesiastici*³

Trento: per Trento la storiografia tende generalmente a privilegiare l'acquisizione dei diritti di contea, come un blocco istantaneo e completo di competenze che equivalgono praticamente alla sovranità. Contribuisce a creare questa prospettiva la stessa situazione delle fonti: i diplomatici trentini non conservano altri documenti di donazioni minori fino alla seconda metà del secolo XI. Così la donazione dell'imperatore Corrado II, espressa nei due diplomi del 31 maggio e dell'1 giugno 1027 viene vista semplicemente come l'atto di fondazione del principato vescovile⁴.

³ Cfr. O. STOLZ, *Geschichte des Landes Tirol*, cit., vol. I, pp. 430-434 e J. KÖGL, *La sovranità*, cit., pp. 3-11, con bibliografia ivi indicata. A. HUBER, *Die Entstehung der weltlichen Territorien der Hochstifter Trient und Brixen*, in «Archiv für österreichische Geschichte», XLIII/2, 1882, pp. 611-54; F. HUTER, *Wege der politischen Raumbildung im mittleren Alpenstück*, in *Die Alpen in der europäischen Geschichte des Mittelalters* (Vorträge und Forschungen, X), Konstanz-Stuttgart 1965, pp. 245-260.

⁴ F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I, nn. 51 e 52, porta il riferimento alle varie edizioni e il sunto delle discussioni circa l'autenticità dei due documenti e la loro tradizione. Testo integrale in *MGH: Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, IV, p. 143, n. 101 e p. 144, n. 102, oppure in B. BONELLI, *Notizie*, cit., vol. II, pp. 369-73. I dubbi sollevati di recente contro l'autenticità del primo (e in favore del secondo) dei due documenti da P. CHUSOLE, *Fu proprio Corrado II a fondare il Principato vescovile di Trento?*, in «Studi Trentini di Scienze storiche», XLV, 1966, pp. 286-97, sono da verificare mediante

Nel primo dei due documenti l'imperatore dona in proprio alla Chiesa di Trento e al vescovo Udalrico II quella che qui è chiamata la contea di Trento, con tutte le prerogative con cui prima l'avevano posseduta in feudo i duchi, i conti e i marchesi, esimendo esplicitamente il donatario da ogni soggezione a duchi, marchesi, conti, visconti, gastaldi o altri funzionari di qualsiasi rango che pretendessero ingerirsi. Il testo dice:

«Comitatum Tridentinum cum omnibus suis pertinentiis et utilitatibus illis, quibus cum duces comites sive marchiones huc usque beneficii nomine habere visi sunt . . . in proprium cum districtis placitis cunctisque publicis functionibus et redibitionibus eidem supra nominate ecclesiae et Udalrico episcopo suisque successoribus imperpetuum damus tradimus atque confirmamus. . . eo videlicet tenore ut nullus dux marchio comes vicecomes gastaldio sive aliqua regni nostri magna vel parva persona supra dictum episcopum vel suos successores inquietare molestare seu etiam intromittere liceret audeat».

Giustamente è stato sottolineato il valore singolare di questo conferimento. A rigore esso non presenta i caratteri di una investitura feudale, ma di una donazione «in proprium jus et dominium»⁵. Senza scorporare il territorio da quello dell'impero, essa lo consegna in mani ecclesiastiche. Il vescovo, che comunque dipende dall'imperatore più che i conti laici ereditari, assume verso l'impero quegli oneri che prima avevano i conti, in modo speciale l'obbligo di partecipare alle spedizioni militari. Egli subentra in luogo dei conti e dei duchi nell'autorità di tenere giudizi e di imporre sentenze penali (*districtus*), nella facoltà di promuovere e presiedere proprie diete locali sanzionandone le decisioni (*placita*)⁶, nel diritto di riscuote-

un serio esame paleografico, diplomatico e storico; come finora esposti non mi sembrano sufficienti per abbandonare l'opinione seguita fin qui dagli studiosi sull'argomento.

⁵ Come dirà qualche giorno più tardi il diploma dello stesso Corrado II a favore di Bressanone, v. sotto.

⁶ Fino allora il vescovo di Trento aveva dovuto partecipare ai placiti dei marchesi di Verona, cfr. J. FICKER, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, vol. I, Innsbruck 1868, p. 269 e E. WERUNSKY, *Oesterreichische*, cit., p. 580.

re tributi (*publicae functiones*) come pure di imporre multe e ammende (*redibitiones*).

Per il comitato di Trento il documento parla esplicitamente di un potere ducale. La terminologia ricorda nominalmente l'organismo del vecchio ducato longobardo, il cui ambito geografico coincide sostanzialmente con quello della donazione⁷. Ma al di là della reminiscenza storica, il diploma imperiale sancisce espressamente una piena esenzione dall'ambito del ducato, vale a dire un distacco definitivo della contea di Trento dai limitrofi ducati di Carinzia o di Baviera e una equiparazione completa del vescovo al rango del conte e anche del duca. Così non si riscontra mai negli anni seguenti un indizio di dipendenza dei vescovi di Trento dal ducato limitrofo o un segno qualsiasi di appartenenza ad esso. Il titolo che essi conducono e che qualifica la loro posizione è quello di «dux, marchio et comes». Per l'epoca anteriore al secolo XIII esso è molto più significativo del titolo di *princeps*, che assume significato specifico solo più tardi⁸.

La donazione della contea di Bolzano e di quella di Venosta, nella formulazione a noi pervenuta, è ricalcata sulla stessa formula della precedente. La Venosta apparteneva alla Rezia Curiense e quindi non al ducato di Baviera. La contea di Bolzano era stata stralciata proprio allora dalla contea di Valle Norica (Norital) e quindi scorporata dalla compagine del ducato bavarese⁹. Era naturale quindi che si estendesse anche a queste regioni la medesima categoria di potestà ducale che il vescovo di Trento aveva acquistato sul territorio ex-longobardo. Il documento del 1° giugno 1027, anche se discusso nella sua autenticità

⁷ A quanto sembra il nome era stato conservato saltuariamente anche dopo il crollo del regno longobardo, e alternato con quello di *marca* nel corso del secolo X. Cfr. J. KÖGL, *La sovranità*, cit., pp. 4-5; H. VON VOLTELINI, *Erläuterungen*, cit., p. 130.

⁸ Cfr. J. KÖGL, *La sovranità*, cit., pp. 7-8; J. FICKER, *Vom Reichsfürstenstande*, vol I, Innsbruck 1861, pp. 14-27, 132, 144.

⁹ Cfr. R. HEUBERGER, *Die Begründung des Brixner Fürstentums*, in «Der Schlerm», VIII, 1927, pp. 187-89.

originaria perché trasmesso solo da copie tardive, è così ricalcato dal modello del documento precedente da testimoniare l'applicazione del medesimo concetto di potere anche alle due contee alto-atesine¹⁰.

Tuttavia, anche in presenza di questi risultati istantanei e completi dell'anno 1027, non mancano nemmeno a Trento le tracce di uno sviluppo più graduale e scaglionato del potere temporale dei vescovi.

In ordine cronologico, prescindendo dalle considerazioni che si possono fare in linea deduttiva da quanto si sa sulle immunità vescovili nell'epoca carolingia e ottonica, si apprende da un'indicazione di Liutprando cremonese che il famigerato arcivescovo Manasse di Arles, divenuto vescovo di Trento nel 933 per volontà di re Ugo di Provenza, tenne fino all'anno 945 anche la *marca* di Trento¹¹. Egli può pertanto venir considerato come il primo vescovo di Trento investito di poteri temporali, di cui si abbia notizia esplicita¹². Dovrebbe seguire poi, secondo un celebre intervento di H. Bresslau sul quale non è ancor spenta la discussione¹³, una prima donazione di diritti comitali ad opera dell'imperatore Enrico II, collega-

¹⁰ Testo e riassunto della discussione in F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I, n. 52.

¹¹ «Ac nec his quidem contentus, Tridentinam adeptus est marcam; quo, impellente diabolo, dum miles esse inciperet, episcopus esse desinet», in *MGH: Scriptores*, III, p. 316. Lo stesso autore, *Ibidem*, p. 324, riferisce che nel 945 Berengario rientrando in Italia dalla Germania per impossessarsi del regno concordò con Manasse la resa del territorio trentino.

¹² Cfr. H. VON VOLTELINI, *Beiträge zur Geschichte Tirols*; I: *Zur geistlichen Verwaltung der Diözese Trient im 12. und 13. Jahrhundert*, in «*Zeitschrift des Ferdinandeums*», III Folge, 1889, p. 21, nota 27.

¹³ H. BRESSLAU, *Exkurse zu den Diplomen Konrads II*, in «*Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde*», XXXIV, 1908, pp. 106-23. All'elenco degli autori che entrarono in discussione su questo punto (v. J. KÖGL, *La sovranità*, cit., pp. 3-4) è da aggiungere P. CHUSOLE, *Fu proprio Corrado II*, cit. Incidentalmente notiamo che se tale donazione ebbe luogo effettivamente nell'anno 1004 è praticamente impossibile riferirla al vescovo Udalrico I, di cui la prima notizia cronologica risale al 1007 (cfr. A. COSTA, *I vescovi di Trento*, Trento 1977, p. 62).

ta con la sua discesa in Italia nel 1004. Dopo le donazioni del 1027, già ricordate, si registra una conferma di diritti da parte di Federico Barbarossa nel 1161 e soprattutto il conferimento della regalia mineraria ad opera dello stesso imperatore nel 1189¹⁴.

Geograficamente le acquisizioni non si restringono entro l'ambito delle contee indicate. Ci fu un tentativo sugli inizi del secolo XI, di acquisire dalla chiesa di Frisinga il castello di Godego nel trevisano, che non fu poi perfezionato¹⁵. Nel 1082 il vescovo Enrico ebbe in feudo dall'imperatore Enrico IV la corte di Castellaro Mantovano e nel 1167 il vescovo Adelpreto la contea di Garda da Federico Barbarossa¹⁶. Nel secolo XII il vescovo di Trento dava l'investitura all'abate di Girona nel cremonese¹⁷. Alla chiesa di Trento appartenevano in quel secolo anche la salina di Thaur nella valle dell'Inn, col castello e la parrocchiale di quel paese¹⁸.

All'interno del territorio trentino l'autorità temporale del vescovo appare tutt'altro che compatta e uniforme. In Giudicarie i paesi di Breguzzo, Bolbeno e Zuclo formano fino al 1284 un territorio immunitario del capitolo cattedrale di Verona, che vi esercita anche la giurisdizione criminale. Il capitolo cattedrale di Trento possiede e governa un suo territorio immunitario che comprende le terre di Villamontagna, di Sover e di Fierozzo¹⁹. La cor-

¹⁴ In F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I, nn. 274, e 447; B. BONELLI, *Notizie*, cit., vol. II, pp. 417-18 e 492-93.

¹⁵ Cfr. C. MEICHELPECK, *Historia Frisingensis*, I/2, Augusta 1724, pp. 491-92.

¹⁶ R. KINK, *Codex Wangianus*, Wien 1852, p. 19; A. ALBERTI-POJA, *Un feudo extraterritoriale del principato di Trento: Castellaro Mantovano*, Trento 1950; B. BONELLI, *Notizie*, cit., vol. II, pp. 442-46 (Garda).

¹⁷ B. BONELLI, *Notizie*, cit., vol. II, pp. 373-76.

¹⁸ Documento in F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch* cit., vol. III, n. 1266; H. VON VOLTELINI, *Der hl. Romedius und die Saline von Thaur*, in «Veröffentlichungen des Museums Ferdinandeum», VIII, 1928, pp. 237-46; L. ROSATI, *Dopo trent'anni di discussioni intorno a S. Romedio*, Trento 1938, pp. 245-60.

¹⁹ Ambedue i casi tratta H. VON VOLTELINI, *Immunität, Grund- und*

te di Riva appartiene alla chiesa di Verona fino al secolo XII²⁰. Dal 1145, anno della fondazione, possiede un suo territorio immunitario anche il monastero di S. Michele all'Adige²¹. S'aggiungono infine le immunità di vari monasteri tedeschi in Alto Adige.

Anche nel rimanente territorio l'autorità comitale dei vescovi di Trento si realizza in modo molto diseguale. In Venosta essa appare all'atto pratico quasi fantomatica: dal 1140 la contea figura in mano ai conti di Tirolo, ed è evidente che essa si inquadra fra le terre in cui il vescovo non si è riservato alcuna compartecipazione di diritti, per dirlo nei termini di un interessante lodo dell'anno 1185²². Nella contea di Bolzano vige piuttosto un regime di possesso consorziale fra il vescovo e i conti suddetti, sempre possibile di nuovi slittamenti e di nuovi equilibri²³. Il ducato di Trento dovrebbe identificarsi, in buona parte, col comitato «che il vescovo s'è tenuto integralmente per sé», sempre secondo la terminologia del lodo suddetto. In esso però si situano le grandi isole di immunità «laica», come le terre dei conti di Flavon e i possessi dei conti di Appiano²⁴.

leibherrliche Gerichtsbarkeit in Südtirol, in «Archiv für österreichische Geschichte», XCIV/II, 1907, pp. 311-463; dello stesso, *Erläuterungen*, cit., pp. 220-21, 119, 170-71.

²⁰ P. CHIUSOLE, *Le terre del Basso Sarca*, Rovereto 1971, pp. 179-89 (dove si commette il solito errore di confondere proprietà immunitaria con diritto di contea); H. VON VOLTELENI, *Erläuterungen*, cit., pp. 240-41.

²¹ F. HUTER, *Die Gründungsaufzeichnungen von St. Michael a. d. Etzsch*, in «Archivalische Zeitschrift», XLIV, 1948, p. 28; H. VON VOLTELENI, *Immunität*, cit., p. 396; O. STOLZ, *Politisch-historische Landesbeschreibung von Südtirol*, cit., pp. 219 ss.

²² F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I, n. 423, da mettere in relazione con il lodo pronunziato alla corte imperiale l'anno prima, *Ibidem*, n. 414; dello stesso, *Wege der politischen Raumbildung*, cit., p. 255.

²³ O. STOLZ, *Politisch-historische Landesbeschreibung von Südtirol*, cit., pp. 246 s.; F. HUTER, *Trient, Reich oder Tirol*, in «Tiroler Heimat», XI, 1947, pp. 57-65; dello stesso, *Wege der politischen Raumbildung*, cit., p. 256.

²⁴ H. VON VOLTELENI, *Erläuterungen*, cit., pp. 119, 161-62; O. STOLZ, *Politisch-historische Landesbeschreibung von Südtirol*, cit.

Bressanone: per Bressanone²⁵, anche in grazia della copiosità e della natura delle fonti archivistiche conservate, risalta molto maggiormente la progressività del costituirsi del potere temporale e il ruolo eminente esercitato dall'istituto giuridico dell'immunità. La contea figura come *un* elemento accanto agli altri nel lungo processo evolutivo.

Lo strato dei diritti immunitari si apre con un privilegio rilasciato al vescovo, ancora residente a Sabiona, da Ludovico il Germanico nell'anno 845; privilegio formulato in termini che ricalcano il tenore di analoghi documenti del tempo di Ludovico il Pio (del quale si ricorda anche una precedente donazione ma senza che si conservi il diploma). Il testo è paradigmatico per esemplificare come si esprimeva il contenuto dell'immunità²⁶:

— il privilegio viene concesso con estensione a tutte le proprietà vescovili, presenti e future;

— esso inibisce ai funzionari pubblici l'esercizio di determinate funzioni, elencate in particolare come: procedimenti giudiziari, incasso di frede (cioè di penalità pecuniarie conseguenti ai processi), obblighi di ospitalità e albergarie con i relativi emolumenti, esercizio di coercizione sopra i sudditi della proprietà ecclesiastica, riscossione di tasse;

— indirettamente riserva tali competenze al concessionario dell'immunità: non nel senso che lo stato vi rinunzi; ma nel senso che le funzioni di cui si fa menzione e gli obblighi verso lo stato (*servitium regis*, ospitalità, assistenza a eserciti, ecc.) li assume ora il signore dell'immunità.

²⁵ Oltre le fonti e bibliografia citate alla fine e in note 1 e 7: O. REDLICH, *Zur Geschichte der Bischöfe von Brixen vom 10. bis in das 12. Jahrhundert*, in «Zeitschrift des Ferdinandeums», III Folge, XXVIII, 1884, pp. 1-52; K. FAJEMAJER, *Studien zur Verwaltungsgeschichte des Hochstifts Brixen im Mittelalter*, in «Forschungen und Mitteilungen zur Geschichte Tirols und Vorarlbergs», VI, 1909, pp. 1-21, 113-126, 209-249, 313-347.

²⁶ L. SANTIFALLER, *Die Urkunden*, cit., n. 1; K. FAJEMAJER, *Studien* cit., pp. 3 ss.

Nell'893 e nel 1048 il vescovo acquisì, con donazioni di re Arnolfo e dell'imperatore Enrico III, il bando forestale su un vasto territorio in Pusteria, che abbracciava la valle di Anterselva e la zona che da S. Lorenzo arriva fino a Milland, con retroterra nelle Dolomiti. È riconosciuta l'importanza di queste bandite forestali. Esse di fatto non riservavano solo il diritto di caccia, ma ogni uso del territorio inforestato, in particolare il dissodamento e la colonizzazione della terra, sulla quale il concessionario acquisiva così una completa supremazia²⁷.

Nel 901 il vescovo Zaccaria otteneva da Ludovico il Fanciullo la corte regia di Prishna con tutte le sue pertinenze. Essa verso la fine di quel secolo doveva divenire la nuova sede vescovile. La donazione non implicava trasferimento del diritto di contea ai vescovi; la corte, è, come dice il documento, cioè si trova e permane nel comitato di Rapoto²⁸.

Una conferma delle concessioni precedenti, ad opera di Ottone II nel 978, suppone probabilmente delle difficoltà incontrate nell'esercizio delle immunità possedute. Essa esplicita maggiormente la soggezione esclusiva degli *homines ecclesiae* al signore dell'immunità o al suo avvocato. Non contiene invece un aumento entitativo dell'immunità stessa: giurisdizione criminale e giurisdizione sui semiliberi e sui liberi precaristi rimanevano ancora al conte²⁹.

Nel 1004 e nel 1011 ebbe luogo la donazione della proprietà di Veldes in Carniola, con castello e 30 masi, ad

²⁷ L. SANTIFALLER, *Die Urkunden*, cit., nn. 3 e 48; K. FAJEMAJER, *Studien*, cit., pp. 8-9. Sul preciso significato e sul ruolo storico dei diritti di foresta cfr. H. SCHMIDINGER, *Patriarch und Landesherr*, Graz-Köln 1954, pp. 49 ss. e autori ivi citati.

²⁸ L. SANTIFALLER, *Die Urkunden*, cit., n. 4; A. SPARBER, *Aus Brixens Vergangenheit*, 1. Heft, 1925, pp. 31 ss. Sulla personalità e la politica di questo conte appartenente alla famiglia bavarese di Diessen cfr. A. SPARBER, *Das Bistum Sabiona*, cit., pp. 11-15.

²⁹ L. SANTIFALLER, *Die Urkunden*, cit., n. 9; A. SPARBER, *Das Bistum Sabiona*, cit., pp. 10-05; per l'analisi del contenuto cfr. K. FAJEMAJER, *Studien*, cit., pp. 10 ss.

opera dell'imperatore Enrico II; nel 1040 e in anni successivi essa fu integrata con l'acquisizione di notevoli bandi forestali su territori adiacenti. Si costituiva così una delle grosse proprietà immunitarie della Chiesa di Bressanone oltre i confini della regione³⁰. Nel 1111 e nel 1151 seguono varie conferme dell'immunità, rinnovate sul tenore di quella del 978. Ancora nel 1402 si ha una conferma di essa da parte dell'autorità ducale tirolese, alla quale premeva soprattutto corroborare le immunità localizzate lontano dal territorio, come quella di Veldes³¹.

A questa categoria di proprietà immunitarie si assomma la costellazione di altri beni disseminati in località molto disparate, dall'alta valle del Reno alla Carinzia, dall'Alto Adige, al salisburghese, alla Baviera. I titoli d'acquisto sono i più svariati, dalle donazioni pubbliche e private, alle compere e alle permutate. Per il solo pontificato del vescovo Altwin (1049-1097) i *libri traditionum* bressanonesi registrarono oltre 300 acquisti: Bressanone possedeva fra l'altro una corte vescovile a Regensburg, destinata certamente ad ospitare i vescovi nei loro soggiorni presso la corte ducale; temporaneamente ebbe anche l'abbazia di Disentis. Possiamo dispensarci dal fornire un elenco completo di questi beni, anche perché molti di essi rappresentarono un possesso temporaneo³².

Passando ora a considerare come una sfera a se stante il complesso degli *jura comitatus*, cioè dei diritti di contea, si deve osservare come per Bressanone, pur con una documentazione così vistosa, non si comprova l'esistenza di territori con alta giurisdizione o con giurisdizione sui liberi prima del 1027. Il primo conferimento di diritti di questo genere è rappresentato dal diploma di Corrado II del 7 giugno di quell'anno, rilasciato a pochi giorni dai

³⁰ L. SANTIFALLER, *Die Urkunden*, cit., nn. 14, 15, 20 e 21; K. FAJKMAJER, *Studien*, cit., p. 20.

³¹ *Ibidem*, p. 20.

³² Cfr. O. REDLICH, *Die Traditionsbücher*, cit.; L. SANTIFALLER, *Die Urkunden*, cit., dati sommati in A. SPARBER, *Das Bistum Sabiona*, cit., pp. 111 ss.; dello stesso, *Die Brixner Fürstbischöfe*, cit., *passim*.

documenti di Trento³³. Esso dona al vescovo di Bressanone i diritti comitali nella contea Norica (accorciata del comitato di Bolzano, come s'è detto) e nella valle dell'Inn. La formulazione appare notevolmente più lieve che nel caso di Trento: «in proprium tradimus... comitatum quendam [o: quondam] Welfoni commissum ab eo scilicet termine qui Tridentinum a Prixinense dividit episcopatum quousque longissime porrigitur in Valle Eniana, cum Clusa sub Sabiona sita, et omni usu jureque ad eum legaliter pertinente».

L'anno seguente, nel 1028, s'aggiunse il conferimento della dogana di Chiusa, che, come diritto regale a se stante non era incluso nella donazione dell'anno precedente. Con l'occasione apprendiamo che il vescovo Hartwig aveva già trasmesso il potere comitale della zona al proprio fratello Enghelberto³⁴. Nel 1091 accede la nuova contea di Pusteria, per donazione dell'imperatore Enrico IV³⁵. Federico Barbarossa nel 1179 conferiva al vescovo Enrico III una serie di diritti regali, come quello di istituire dogane e pedaggi, alta giurisdizione, diritti di molino, mercato e moneta; nel 1189 faceva seguire il diritto minerario relativo all'argento, con riserva di metà del ricavato all'imperatore (il diritto fu allargato nel 1217 a tutti i metalli e al sale, includendovi anche le miniere da rinvenire in futuro)³⁶.

Nel loro insieme i titoli acquisiti da Bressanone non sono così completi come quelli del vescovo di Trento e lo

³³ F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., n. 53; MGH: *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, IV, p. 46, n. 103; L. SANTIFALLER, *Die Urkunden*, cit., n. 18; R. HEUBERGER, *Die Begründung*, cit.; A. HUBER, *Studien*, cit., pp. 626-31; F. HUTER, *Wege der politischen Raumbildung*, cit., p. 253 s.

³⁴ Testo in L. SANTIFALLER, *Die Urkunden*, cit., n. 19, e in MGH: *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, IV, n. 115; cfr. A. HUBER, *Die Entstehung*, cit., p. 635; A. SPARBER, *Die Brixner Fürstbischöfe*, cit., pp. 43 ss.

³⁵ «Quendam comitatum situm in valle Pustrissa», L. SANTIFALLER, *Die Urkunden*, cit., n. 21.

³⁶ L. SANTIFALLER, *Die Urkunden*, cit., nn. 45, 47 e 60.

sviluppo è più graduale. Manca l'esplicito riconoscimento al vescovo dell'autorità ducale e l'esenzione dal ducato competente³⁷. Così rimane il problema di un'appartenenza del vescovato di Bressanone al ducato di Baviera, che è dimostrata dalla regolare partecipazione dei vescovi alle diete ducali fino al 1233. Con questo tuttavia non si può parlare di vera soggezione o dipendenza: il vescovo di Bressanone non era vassallo del duca di Baviera; la contea gli era conferita «in proprium jus et dominium»; l'investitura la riceveva dall'imperatore, verso il quale i vescovi di questo tempo, insigni guerrieri e politici, esercitavano un servizio diretto e immediato nelle imprese militari e nei consigli politici. Non c'è dubbio che il modello impersonato da Trento influì anche sul modo di intendere il potere a Bressanone, fino a quando per l'ulteriore estensione dei diritti regali (donazioni del 1179 e del 1217) e per il progrediente sfacelo delle vecchie compagnie ducali comune a tutta la Germania dal 1180 in poi, maturò quel concetto di principato che si codifica nella prima metà del Duecento³⁸.

In uno sguardo complessivo sulla struttura dei due territori ecclesiastici per questi primi secoli risaltano analogie e differenze. Bressanone si tiene ancorata maggiormente ai diritti derivanti dall'immunità³⁹; non è un caso se dopo le travagliate vicende che portarono a una riduzione del dominio dei vescovi, le terre rimaste sotto la loro sovranità dal secolo XIV in poi si identificano in larga misura

³⁷ Solo nel secolo XIII il vescovo di Bressanone verrà occasionalmente titolato da Federico II «dux et justitiarius», con un'appellazione che è desunta dal diritto italiano e non fa testo nel caso, cfr. R. HEUBERGER, *Die Begründung*, cit., p. 189.

³⁸ Cfr. A. JÄGER, *Geschichte*, cit., vol. II, p. 4; J. FICKER, *Vom Reichsfürstenstande*, vol. II/3 (edito da P. PUNTSCHIART), Innsbruck 1923, p. 48; O. STOLZ, *Die Ausbreitung des Deutschtums in Südtirol*, vol. I, Innsbruck 1927, pp. 43-44 e vol. IV, Innsbruck 1934, pp. 95-98; R. HEUBERGER, *Die Begründung*, cit.; J. KÖGL, *La sovranità*, cit., p. 13. Qualche pretesa di ingerenza da parte dei duchi di Baviera rispuntò ancora ai tempi di Mainardo II, ma senza risultato positivo, cfr. H. WIESFLECKER, *Meinhard II.*, Innsbruck 1955, pp. 96, pp. 108 ss.

³⁹ Cfr. K. FAJKMAJER, *Studien*, cit., pp. 123-24.

con quelle del possesso immunitario. I diritti di contea sono più sfuggenti. Eppure, ricalcando il modello di Trento, i vescovi di Bressanone raggiungono presto un'autonomia di fatto.

Trento invece nasce come ducato e non ha problemi di gerarchie intermedie fra il vescovo e il sommo vertice imperiale. Di fatto riuscirà solo in parte a realizzare il cumulo di competenze ricevute col ducato e la contea; per farlo dovrà ricorrere in misura sempre più larga all'acquisto e al recupero di proprietà più consistenti. Non basterà il «ducato» da solo a costituire la sovranità⁴⁰.

Complementi istituzionali posteriori

Il profilo fin qui tracciato del potere temporale dei vescovi di Trento e di Bressanone sulla base dei documenti particolari dei due vescovati, va integrato con alcuni elementi risultanti dal quadro storico generale.

Fino al concordato di Worms (1122) i diritti temporali si possono considerare come donati in proprio ai vescovi, in un regime che per altro verso crea i vescovi stessi ad opera dell'imperatore. Dopo il concordato di Worms rimane all'imperatore non la nomina, ma solo la concessione dei diritti temporali, concessione che da allora in poi viene concepita nelle categorie dell'inf feudazione: i vescovi sono vassalli dell'impero, vivono secondo il diritto feudale, con l'unica differenza che non sono ereditari. Segno esterno di questa posizione è l'investitura delle temporalità, che viene praticata regolarmente per Trento e Bressanone per ogni nuovo vescovo fino al secolo XVIII. Circa il modo come essa si celebrava esiste un documento di Bressanone del 1240: il conferimento avveniva con scettro (=autorità giudiziaria, regalia in genere) e bandiera

⁴⁰ Sulla discussione più generale circa il ruolo dell'immunità e dei diritti di contea nel formarsi della sovranità territoriale un compendio sintetico bibliografico è riportato in H. SCHMIDINGER, *Patriarch*, cit., pp. 19-20.

(= autorità militare in servizio dell'impero, propria dei feudi militari o *Fahnenleben*). Per Trento possediamo una descrizione di come procedeva l'investitura attiva con cui il vescovo trasmetteva alcune di queste competenze temporali al suo avvocato: riguarda l'investitura di Mainardo II nel 1259 e quella dei suoi figli nel 1307; essa avveniva con la consegna di 5 (rispettivamente 7) bandiere di zendado rosso⁴¹.

La posizione dei principati vescovili nel regno germanico venne integrata con gli statuti di Federico II del 1220 (*Confoederatio cum principibus ecclesiasticis*) e del figlio Enrico nel 1231 (*Statutum in favorem principum*), in cui si riconosce ai vescovi la sovranità territoriale (principato) e viene completata la lista delle regalie con la concessione delle ultime che ancora rimanevano a disposizione del re: diritto di spolio (il vescovo principe può disporre liberamente dei suoi beni) e di incameramento delle rendite intercalari (dogane, monete, castelli, ecc.)⁴².

I due vescovi di Trento e di Bressanone hanno seggio stabile nella dieta dell'impero germanico. Al tempo della sua organizzazione più completa siedono sul banco dei 32 principi ecclesiastici al 15°, rispettivamente al 16° posto (il vescovo di Bressanone in alternanza con quello di Basilea)⁴³.

L'appartenenza formale al regno germanico fin dall'inizio è fuori di ogni dubbio per il vescovato di Bressanone. Per Trento la questione è un po' più complessa. L'area dell'ex ducato longobardo, cioè il comitato tridentino apparteneva per sé al regno italico. E questa appartenenza di diritto pubblico non era stata modificata formalmente dal fatto che nel 952 la marca di Verona col Friuli e

⁴¹ J. KÖGL, *La sovranità*, cit., pp. 13, 52 e 73.

⁴² MGH: *Constitutiones* II, p. 73, n. 59; H. MITTEIS, *Der Staat des hohen Mittelalters*, Weimar 1953⁴, pp. 345-46; H. PLANITZ, *Deutsche Rechtsgeschichte*, cit., p. 133; A. WERNINGHOFF, *Verfassungsgeschichte der deutschen Kirche im Mittelalter*, Leipzig-Berlin 1913, p. 84.

⁴³ A. JÄGER, *Geschichte*, cit., vol. II, p. 154, nota 7.

Trento era stata assegnata al duca di Baviera e più tardi (976 e 995) ai duchi di Carinzia⁴⁴. Le ricognizioni dei diplomi imperiali nel secolo XII sono fatte talora in nome della cancelleria italiana e talora di quella germanica dell'impero. Nel diploma del 1182 Federico Barbarossa sembra annoverare Trento fra le «*aliae regni Theutonici civitates*»⁴⁵. Ma nel 1207, re Filippo di Svevia nel confermare la giurisdizione di Azzo d'Este sulla marca di Verona, vi includeva la giurisdizione di appello sulla contea di Trento; la cosa tuttavia rimase sulla carta. Federico II incorporò nel 1239 il territorio di Trento alla marca Trevisana governata dal suo viceré per il regno italico Ezzelino da Romano. Ma lo fece dopo aver abrogata l'autorità del vescovo e l'operazione fu una parentesi che si concluse nell'anno 1250⁴⁶. All'atto pratico, prima e dopo Federico II, i vescovi di Trento ricevettero la loro investitura in Germania e furono annoverati fra i principi di quel regno. La natura dei loro diritti di contea, non solo la durata, li differenziano nettamente dalla condizione dei vescovi-conti dell'area italiana⁴⁷.

⁴⁴ Cfr. H. SCHMIDINGER, *Patriarch*, cit., p. 98: il patriarca di Aquileia, che si trovava in situazione analoga a quella di Trento, non cessò di annoverarsi fra i principi d'Italia, rifiutandosi, ancora nel 1206, di ricevere l'investitura delle regalie su suolo germanico. Vedasi l'opinione di: O. STOLZ, *Die Ausbreitung des Deutschtums in Südtirol im Lichte der Urkunden*, vol. I, München-Berlin 1927, p. 56 e nota 3; H. VON VOLTELINI, *Erläuterungen*, cit., pp. 131-33; J. FICKER, *Forschungen*, cit., vol. I, pp. 265 e 269.

⁴⁵ La ricognizione del diploma del 31.V.1027 è fatta in nome dell'arcicappellano Arbo arcivescovo di Magonza (come per quello di Bressanone del 7.VI.1027). I diplomi del Barbarossa del 1161 e del 1167 sono ricogniti dalla cancelleria italiana, quelli del 1182 e del 1189 dalla cancelleria germanica; nel secolo seguente un diploma del 1210 è ricognito dalla cancelleria italiana e uno del 1213 da quella germanica, cfr. R. KINE, *Codex Wargianus*, cit., nn. 8, 11, 15, 36, 42, e B. BONELLI, *Notizie*, cit., vol. II, pp. 369 ss., 417 s., 488 s., 492 s.

⁴⁶ Cfr. H. VON VOLTELINI, *Erläuterungen*, cit., pp. 131-33.

⁴⁷ Cfr. H. SCHMIDINGER, *Patriarch*, cit., p. 57; J. KÖGL, *La sovranità*, cit., p. 9; J. FICKER, *Forschungen*, cit., vol. I, p. 232; P. S. LEICHT, *Storia del diritto italiano*, vol. I, Milano 1941, pp. 231-32; F. HÜTER, *Wege der politischen Raumbildung*, cit., p. 252.

III. Organismi di governo

1. Avvocati e viceconti

Per Bressanone la documentazione informa con maggior ricchezza di particolari circa l'esercizio concreto dei poteri vescovili durante il primo secolo dalla concessione della contea. È molto percettibile qui la distinzione fra le competenze connesse al patrimonio immunitario (= *Grundberrschaft*) e lo strato di competenze pertinenti alla contea (= *Grafschaft*). Al primo si connette la funzione degli avvocati (*Vögte*); alla seconda la funzione dei viceconti (*Untergrafen*, conti vassalli o delegati).

Agli avvocati⁴⁸ appare affidata la giustizia da esercitare sulle terre e sui sudditi dell'immunità, nonché l'amministrazione almeno per quanto riguarda la tutela delle proprietà ecclesiastiche; la loro presenza infatti è richiesta negli atti di alienazione. Nei primi tempi si incontra una pluralità di avvocati, assegnati a quanto pare alle varie proprietà immunitarie localizzate nell'ambito di diverse contee. Dal secolo XII tali avvocati «distrettuali» si incontrano ancora solo nelle regioni più discoste; in pratica l'ufficio è assegnato generalmente a dei ministeriali con carattere delegato e dipendente (*subadvocati*). Esiste sopra di essi un *advocatus principalis*, competente per l'intero patrimonio immunitario appartenente al vescovo. Tale ufficio dalla metà del secolo XI appare affidato alla famiglia dei conti di Greifenstein (Arnoldo I e successori), che detenevano dal vescovo di Trento i diritti comitali nella contea di Bolzano (fuori territorio!).

Dopo la donazione del 1027, compaiono a Bressanone anche dei conti delegati, conti cioè che hanno ricevuto in feudo dai vescovi parte di quell'autorità comitale che era stata loro conferita dagli imperatori⁴⁹. Così abbia-

⁴⁸ Vedasi specialmente K. FAJKMAJER, *Studien*, cit., pp. 6-19.

⁴⁹ *Ibidem*, p. 16; O. STOLZ, *Das Wesen der Grafschaft nach den Tiroler-Urkunden*, in «Tiroler Heimat», XI, 1947, pp. 47 ss.

mo già incontrato Enghelberto, fratello del vescovo Hartwig, che nel 1027 figura come conte per la zona in cui si trova Chiusa; al tempo del vescovo Altwin (1048-97) figura un conte Adalberto a cui è affidata la valle dell'Isarco e la media valle dell'Inn; più problematica appare l'attribuzione di tale qualifica a Ottone (II) di Andechs menzionato fra il 1070 e il 1090, perché il castello di Amras presso Innsbruck che figura in suo potere era forse sua proprietà allodiale.

A questi conti, nei territori loro assegnati, appare affidata l'amministrazione ordinaria della giustizia, quella cioè che si estendeva sui non sudditi dell'immunità e che includeva le competenze più alte, fino all'applicazione della pena di morte.

L'antitesi di questa sfera giurisdizionale rispetto a quella degli avvocati è evidente: lo scopo originario dell'avvocazia era appunto quello di difendere l'immunità dai soprusi dei conti. È logico che funzioni di avvocato e di sottoconte non si trovino mai riunite nella stessa persona fin dopo la metà del secolo XII. La loro funzione rappresentò una grande novità per Bressanone. Essa si verificò per la prima volta dopo l'estinzione della famiglia Greifenstein con Arnolfo III, quando il vescovo Ottone di Andechs (1165-70) conferì al proprio fratello Bertoldo di Andechs le contee della valle dell'Inn inferiore e della Pusteria congiuntamente all'avvocazia generale del vescovato.

Come conseguenza di questo atto si verifica un graduale declino della funzione avvocaziale nella sfera che le era più caratteristica. L'avvocato non si trova più menzionato negli atti amministrativi della Chiesa bressanonese, dove gli subentrano invece funzionari di rango inferiore o altri ministri puramente amministrativi. Anche l'esercizio della giurisdizione avvocaziale sopra la «famiglia» del vescovato e quindi anche sui ministeriali in quanto operanti nell'ambito dell'immunità, è in declino e va gradatamente scomparendo. I nuovi avvocati sono intenti principalmente allo sviluppo di una loro propria signoria dinastica: mediante un potenziamento delle loro competenze co-

mitali e mediante la costituzione di un proprio patrimonio immobiliare coi relativi diritti⁵⁰.

Anche TRENTO conosce in questo tempo avvocati e sottoconti. Nell'855 figura un avvocato Jacobus, rappresentante del vescovo nella lite contro Frisinga per le vigne di Bolzano. Al tempo di Udalrico I il suo avvocato Uscalculus si dà consenziente alle trattative per il castello di Godego. Circa l'anno 1030 l'avvocato vescovile Ronzone coopera alla donazione di Udalrico II in favore del monastero di Sonnenburg. Nel 1082 Gotifredus iudex, assistente legale del vescovo nell'acquisto del feudo di Castellaro appare compartecipe anche delle penalità previste in caso di infrazione del decreto imperiale⁵¹.

Fra il 1111 il 1124 Adelberto (con Arpo di Flavon) inizia la serie di avvocati-conti. Egli è forse identificabile con quell'«Albertus iuvenis» che nel 1106 a capo di una fazione fedele a Enrico IV aveva rigettato il nuovo vescovo Gebardo nominato dall'imperatore Enrico V⁵². Nel 1145 è ancor menzionato un avvocato anonimo, che partecipa alla fondazione del monastero di S. Lorenzo insieme col capitolo, la nobiltà e il popolo⁵³. Intorno all'anno 1155 compare in tale funzione il conte Bertoldo di Tirolo (†1180), ricordato quale consenziente alle esenzioni tributarie che il vescovo Eberardo rilasciava al monastero di Biburg⁵⁴. Segue nel 1182 Enrico di Tirolo, figlio del precedente (†1189). Dopo di lui Alberto (II-III; figlio o nipote), che verso il 1235 si faceva reinf feudare dell'avvocazia per assicurarne l'eredità anche in linea femmini-

⁵⁰ *Ibidem*, pp. 113-120; J. KÖGL, *La sovranità*, cit., pp. 18-19.

⁵¹ Riferimenti documentari: F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, vol. I, nn. 14 (855), 54 (1030); C. MAICHELPECK, *Historia*, cit., pp. 491-92 (vescovo Udalrico); R. KINK, *Codex Wangianus*, cit., p. 19 (Castellaro).

⁵² J. LADURNER, *Die Grafen von Flavon in Nonsberg*, in «Archiv für Geschichte und Altertumskunde Tirols», V, 1869, pp. 137-82.

⁵³ R. PREDELLI, *Antiche pergamene dell'abazia di S. Lorenzo in Trento*, in «Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino», III, 1884, pp. 33-56.

⁵⁴ F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I, n. 355.

le⁵⁵. Si apprende in tale circostanza che l'avvocazia dei conti di Tirolo era accompagnata da un ricco appannaggio di feudi (un terzo del principato vescovile secondo le valutazioni di Alberto stesso), che non è più ricostruibile in modo particolareggiato.

Circa le funzioni e le competenze degli avvocati tridentini in quest'epoca il quadro che si ricava dai documenti si può riassumere nel modo seguente⁵⁶. Non sembra che essi siano stati addetti all'esercizio della giurisdizione criminale, neppure sopra i dipendenti e familiari vescovili; come si vedrà la giustizia viene amministrata da un giudice vescovile che non è l'avvocato. Gli avvocati non esercitano neppure il capitanato militare: in tale ufficio nel secolo XII figura addirittura un canonico; poi non se ne ha altra notizia. Esercitano invece il consenso per l'alienazione di beni del vescovato e per disposizioni che ne potevano compromettere notevolmente i diritti; come la licenza di costruire torri e fortificazioni. Nel complesso dunque una avvocazia molto anomala per chi parte dal concetto germanico dell'avvocato, basato principalmente sull'esercizio della giurisdizione e sull'assunzione degli obblighi militari. Ma in compenso molto più consona ai canoni dell'ambiente italiano e alla figura originaria dell'avvocato come *defensor* dei beni della chiesa.

Col nome di *conti* sono qui da intendere, non semplicemente i rampolli di determinate famiglie nobiliari, ma nel senso specifico già usato sopra per Bressanone, i detentori di quell'autorità di diritto pubblico che per l'intero territorio era stata conferita al vescovo. Dunque conti vassalli, viceconti del vescovo⁵⁷.

⁵⁵ J. KÖGL, *La sovranità*, cit., p. 21 e pp. 47-49; O. STOLZ, *Geschichte des Landes Tirol*, vol. I, pp. 439-40.

⁵⁶ Circa gli avvocati di Trento in quest'epoca trovo accettabile l'interpretazione data da H. VON VOLTELINI, *Immunität*, cit., pp. 371 ss. Per una trattazione più completa si rinvia all'articolo del prof. J. Riedmann nel presente volume.

⁵⁷ Cfr. anche sopra, nota 40.

Tali sono, secondo l'opinione più probabile, i conti di Tirolo per la contea della Val Venosta⁵⁸, della quale appaiono investiti in pieno almeno dal 1140. La contea di Bolzano, come s'è già detto, dalla fine del secolo XI era data in feudo alla famiglia Morit-Greifenstein⁵⁹. Quando questa si estinse, verso il 1170 la contea passò ai Tirolo che la possedettero in consorialità coi vescovi⁶⁰.

Dentro i confini del ducato di Trento, e precisamente nella fascia tra Appiano e Val d'Ultimo, esercitavano diritti comitali i conti di Appiano, proprietari anche di considerevoli possessi (allodiali, immunitari) in Giudicarie, in Valdadige e in Val di Cembra⁶¹. S'aggiungono infine i

⁵⁸ Così da dichiarazioni degli stessi conti del 1231, 1251 e 1282, cfr. F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. III, n. 1266; O. STOLZ, *Geschichte der Gerichte Deutschtirols*, cit., p. 112; dello stesso, *Politisch-historische Landesbeschreibung von Südtirol*, cit., pp. 62 ss.; dello stesso, *Die Ausbreitung des Deutschtums*, cit., vol. IV, Innsbruck 1934, pp. 4 ss. L'opinione che i diritti di contea sulla Venosta siano venuti ai Tirolo dai vescovi di Coira oppure che risalgano a certi loro antenati che li avrebbero posseduti prima del 1027 è abbandonata anche da O. STOLZ, *Ibidem*, p. 62 s. Sulle origini della famiglia, dati bibliografici in O. STOLZ, *Geschichte des Landes Tirol*, cit., vol. I, p. 440; E. WERUNSKY, *Österreichische*, cit., Wien 1920, pp. 584 ss.; F. HUTER, *Wege der politischen Raumbildung*, cit., p. 255 è del parere che l'autorità dei vescovi di Trento in Venosta non sia riuscita ad affermarsi di fatto contro le vecchie famiglie nobiliari dominanti (Tarasp, Burgusio-Vanga). I conti di Tirolo, insediati dai vescovi di Trento nel s. XII dovettero conquistarsi un'autorità comitale effettiva attraverso un lungo processo che dura fino al secolo XIV.

⁵⁹ A. JÄGER, *Geschichte*, cit., vol. I, p. 27; A. HUBER, *Die Entstehung*, cit., pp. 37-42; E. RIED, *Ueber die Lage von «Moritz»*, in «Zeitschrift des Ferdinandeums», LIV, 1910, pp. 167-87; O. STOLZ, *Geschichte der Gerichte*, cit., pp. 107-108; F. HUTER, *Zur älteren Geschichte der Eppaner Grafen*, in «Der Schlerm». XIII, 1935, pp. 304-309 e 394-400.

⁶⁰ V. sopra, p. 185; F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I, n. 459 (al vescovo spettano due terzi delle entrate); vol. II, n. 574 (termini delle partecipazioni nel 1208); J. KÖGL, *La sovranità*, cit., p. 18; I. ROgger, *Vita, morte e miracoli del b. Adelpreto*, in «Studi Trentini di scienze storiche», LVI, 1977, pp. 356-360.

⁶¹ Cfr. O. STOLZ, *Geschichte des Landes Tirol*, cit., vol. I, pp. 344 e 438; dello stesso, *Geschichte der Gerichte*, cit., pp. 105 ss.; dello stesso, *Politisch-historische Landesbeschreibung von Südtirol*, cit., pp. 175-176, 181-189; H. VON VOLTELINI, *Erläuterungen*, cit., *passim*; A. JÄGER, *Geschichte*, cit., vol. I, pp. 94 ss.; A. HUBER, *Die Entstehung*, cit., pp. 641-44. Il territorio stralciato per gli Eppan, chiama-

conti di Flavon, probabili nipoti del vescovo Udalrico I, che avevano diritti di contea in un piccolo territorio in Val di Non, più una serie di proprietà allodiali in Val di Sole, in Valdadige e in Giudicarie⁶².

La fusione delle due funzioni, di avvocato e di viceconte, si verifica anche per Trento, sulla metà del secolo XII, con conferimento dell'avvocazia ai conti di Tirolo (Bertoldo e successori).

Da allora, mentre la documentazione diventa più abbondante, la presenza dell'avvocato e della sua funzione diventa sempre più rara, sembra quasi volatilizzarsi. Anche qui l'attenzione principale degli avvocati, più che allo sviluppo delle funzioni avvocatizie, è volta alla costruzione di potere dinastico. Dopo un lungo silenzio dell'avvocazia di vecchio stile, nel 1205, al momento critico della rinuncia di Corrado di Beseno, l'avvocato Alberto di Tirolo compare a prendere in mano la regia della sede vacante e imporre una politica propria⁶³.

La concentrazione di diritti di contea in mano agli avvocati ebbe un incremento enorme quando nel 1210 e nel 1248 i Tirolo subentrarono agli Andechs nella posizione da loro detenuta nel principato di Bressanone. E assunse dimensioni schiaccianti, quando essi portarono in casa anche l'eredità degli Appiano, per poi fondersi, sempre nel 1248, in un'unica comunione di interessi con i conti di Gorizia⁶⁴. In questa nuova condizione di potenza politica

to successivamente anche «comitatus Piani», era stato loro conferito per un terzo dei diritti inerenti, trasformato in rapporto di metà e metà nel 1185 (doc. in F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I, n. 1185; cfr. J. FICKER, *Vom Reichsfürstenstande*, cit., vol. II/3, p. 81).

⁶² Cfr. sopra, nota 53; H. VON VOLTELINI, *Erläuterungen*, cit., pp. 119, 152-54, 161-64.

⁶³ Doc. in F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. II, n. 557.

⁶⁴ F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. II, n. 594; vol. III, n. 1302; H. WIESFLECKER, *Meinhard II*, cit., pp. 12-22; O. STOLZ, *Geschichte des Landes Tirol*, cit., vol. I, pp. 442-45; J. KÖGL, *La sovranità*, cit., pp. 21-22, 41-52; E. WERUNSKY, *Oesterreichische*, cit., pp. 584 ss. Vedasi anche sull'argomento la relazione di J. RIEDMANN in questo medesimo volume.

i conti sapranno risuscitare un nuovo e ben più incisivo tipo di «avvocazia».

2. Nobiltà inferiore e ministeriali

Tanto i conti come i vescovi governano la loro sfera di competenze con l'aiuto di ministeriali. La conoscenza di questa classe sociale è fondamentale per capire l'amministrazione dei due principati in quel tempo. Il ruolo dei ministeriali è stato studiato con cura per Bressanone dal Fajkmajer⁶⁵. Per Trento occorrerà fare un ragionamento approssimativo, ma giovevole almeno per impostare il problema.

I ministeriali di Bressanone. Non è molto rilevante, se c'è stata, l'entrata di alcuni liberi precaristi «ad episcopatum pertinentes» nella prima formazione dei ministeriali di Bressanone⁶⁶. Questi furono in generale elementi di origine non libera, «homines ecclesiae», appartenenti alla «familia Sancti Cassiani et Ingenuini», che vennero assunti ad esercitare compiti amministrativi, servizi di corte e servizi militari.

Le condizioni in cui vennero a trovarsi i vescovi durante il secolo XI rendono spiegabile l'incremento considerevole del numero dei ministeriali che si verifica in quel secolo. Le numerose donazioni e i molti nuovi acquisti avevano aumentato a dismisura i compiti amministrativi.

⁶⁵ K. FAJKMAJER, *Die Ministerialen des Hochstiftes Brixen*, in «Zeitschrift des Ferdinandeums», III Folge, LII, 1908, pp. 95-198; A. JÄGER, *Geschichte* cit., pp. 426-78; P. FELDBAUER, *Herrschaftsstruktur und Ständebildung*, I, München 1973, pp. 207-213.

⁶⁶ K. FAJKMAJER, *Die Ministerialen*, cit., pp. 105 ss. aveva constatato anche per Bressanone l'esistenza di possessori appartenenti al ceto libero, i quali dopo aver donato parte dei loro beni alla chiesa vescovile, vennero a mettersi sotto la sua protezione, in una forma che si trova sanzionata ad esempio in un privilegio imperiale del 1043; «ut omnes liberi in Valle Norica residentes ad episcopatum praenominati episcopi pertinentes nulli censum aut vectigalia persolvant, aut aliquo publico districtui subiaceant» (L. SANTIFALLER, *Die Urkunden*, cit., n. 23). P. FELDBAUER, *Herrschaftsstruktur*, cit.

La stretta partecipazione dei vescovi alla politica imperiale, con i lunghi soggiorni a corte e l'accompagnamento alle spedizioni imperiali, la partecipazione alla campagne contro gli Ungari e le complicazioni scaturite dalla lotta per le investiture, avevano accresciuto immensamente le esigenze e gli obblighi di carattere militare; con questi si collegava anche la costruzione di nuovi castelli e l'incombenza della loro custodia armata. Anche le esigenze del settore giudiziario si erano andate moltiplicando, sia per l'incremento demografico conseguito all'opera di colonizzazione, sia per il decentramento dell'amministrazione della giustizia sviluppatosi in quegli anni. Per tutte queste incombenze i vescovi ricorsero largamente all'opera dei ministeriali.

Lungo il secolo XI i ministeriali assolvevano anche i servizi di corte, organizzati a Bressanone (come anche a Trento) nel loro assetto completo, a partire dai quattro classici uffici ereditari del dapifero, del maresciallo, del coppiere e del camerlengo⁶⁷, fino alle altre mansioni. In seguito di tempo però il servizio di corte viene sempre meno praticato dai ministeriali addetti al servizio delle armi, che preferiscono lasciarlo in mano agli altri familiari vescovili, per soggiornare nei propri castelli con maggiore autonomia. Entro la metà del secolo XII il gruppo dei familiari dediti a compiti militari, congiunti spesso a compiti amministrativi e giurisdizionali, andò differenziandosi dagli altri fino a costituire un organismo distinto e staccato dalla «familia», un apposito consorzio con proprio statuto giuridico (*Ministerialienrecht*). Giuridicamente rimaneva in vigore la loro condizione di semiliberi, con una serie di limitazioni di carattere patrimoniale incidenti anche nel campo del matrimonio (per le conseguen-

⁶⁷ Bressanone aveva la gerarchia dei quattro uffici anche a livello onorario, conferita ai quattro duchi di Svevia, di Baviera, di Merano e di Carinzia con relativa dotazione; cfr. K. FAJKAJER, *Studien*, cit., pp. 325 e 346. A Trento i quattro *Hofämter* figurano meno vistosamente, però cfr. F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I, nn. 305 e 435 (*dapifer*), n. 305 (*pincerna*), n. 435 (*marescalcus*) e n. 435 (*camerarius*).

ze della successione). Ma di fatto essi possedevano ormai condizioni di vita che per attività professionale, per rango sociale (capacità di ottenere feudi e di possedere allodi) e per ricchezza materiale li equiparava praticamente ai nobili e ai liberi. In seguito di tempo si verifica anche il caso di liberi signori che entrano spontaneamente nei ranghi di questa classe privilegiata.

I ministeriali di Bressanone hanno una loro sfera di diritti corporativi. Si parla di una loro partecipazione all'elezione del vescovo. Nel 1140 l'elezione «canonica» del vescovo Hartmann, ebbe luogo ad opera del clero e dei ministeriali. È l'unico caso in cui si documenta una partecipazione diretta; ma in altri casi si sente parlare di una «qualche» partecipazione da parte loro: anche se la tendenza del partito della riforma ecclesiastica, che vuole l'elezione riservata al clero, finì per trionfare a Bressanone già prima che Federico II con la sua *Bulla aurea de libertate ecclesiastica* (1213) e il Concilio Lateranense V (1215) riservassero definitivamente e universalmente l'elezione ai capitoli cattedrali. Più evidente è l'esercizio del diritto di consenso dei ministeriali agli atti di governo del vescovo. Lo si riscontra in casi di alienazione o di permuta di beni della chiesa; in occasione di trattati o di accordi di una certa rilevanza (dove fungono anche da mediatori e da mallevadori, come ad es. nella stipulazione del trattato doganale del 1202 fra i vescovati di Trento e di Bressanone); nella partecipazione a decisioni arbitrali. Tali funzioni vengono esercitate qualche volta tramite una commissione che opera accanto al vescovo insieme con una delegazione del capitolo.

Man mano che procede, dalla seconda metà del secolo XII in poi, la concentrazione dei poteri in mano dei conti di Andechs e poi del Tirolo, i ministeriali vescovili di Bressanone si lasciano coinvolgere in un regime sempre più ampio di collaborazione con essi. Si associano in qualche caso come assessori agli atti di giurisdizione esercitati dai conti, o vi partecipano come parte in causa. Accettano dai conti stessi *comecia*, cioè diritti comitali di giuri-

sdizione ordinaria, diritti che essi magari esercitavano già prima a nome del vescovo nei loro castelli e che ora si facevano riconoscere oppure integrare con l'aggiunta della giurisdizione criminale. Per questa via essi cominciano a lasciarsi condizionare e sollecitare in tanti modi dai nuovi padroni. L'esodo dei poteri temporali del vescovo di Bressanone in altre mani procederà per questa via. Ma per l'epoca precedente alla secolarizzazione del 1236 l'opera dei ministeriali, considerata globalmente, è stata ancora uno strumento efficace per l'esercizio e il consolidamento del potere vescovile, che raggiunse proprio nella prima metà del secolo XIII una notevole consistenza.

La nobiltà inferiore a Trento: Un caso particolare rappresenta la situazione di Bolzano, dove un accordo del 1208 obbliga i ministeriali vescovili a partecipare ai placiti ivi tenuti dal conte; il regime di compartecipazione nei diritti di contea fra il vescovo e il conte spiega sufficientemente la cosa⁶⁸.

Nel territorio di Trento è frequente l'esistenza di «liberi milites» (*edelfreie Ritter*), proprietari di allodi e di feudi, che detengono dal vescovato uffici ministeriali. Sono tali probabilmente gli Arco, che nel 1186 prestano al vescovo «nobilitate et libere, ut gentilis et nobilis vassallus» il loro giuramento di fedeltà. Gli Arco, a seguito della sconfitta militare del 1210, furono costretti a entrare nella ministerialità, rinunciando alla loro condizione di «nobili liberi»⁶⁹. I signori di Pergine, di Fornace, di Brenta, di Caldonazzo, di Beseno, di Denno, di Cles, di Campo, di Salorno, di Vanga ecc. hanno probabilmente all'origine una condizione analoga⁷⁰. Cavalieri liberi sono e rimangono i Castelbarco, che ancora nel 1218 giuravano al vescovo «sicut ad fidelitatem capitaneorum perti-

⁶⁸ F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. II, n. 574.

⁶⁹ B. WALDSTEIN-WARTENBERG, *Geschichte der Grafen von Arco im Mittelalter*, Innsbruck 1971, pp. 11-46.

⁷⁰ Per le singole famiglie si possono rintracciare i dati bibliografici tramite A. GORFER, *I castelli del Trentino*, Trento 1967.

net. . . et ad nobiles homines»⁷¹; essi non entrarono mai nella ministerialità vera e propria. Risalendo alla radice, nel ducato di Trento si trova, a differenza che a Bressanone, il fenomeno delle vecchie arimannie longobarde con i loro capi (centenari o sculdasci, che stavano alle dipendenze dirette del re) e con i liberi esercitativi, divenuti semplici arimanni, potenzialmente disposti tanto a salire verso il cavalierato, quanto a discendere socialmente nel rango della familiarità vescovile.

Esiste, come a Bressanone, la famiglia vescovile, a cui appartengono soggetti semiliberi o servi addetti alle attività più diverse⁷². Il nome di ministeriali ricorre di preferenza in documenti relativi all'area di lingua tedesca del principato, ma il ceto si riscontra anche in quella italiana. Usualmente essi vengono compresi fra i membri della «macinata di S. Vigilio». Il termine «macinata» è atto a richiamare tanto il complesso di servi addetti ad un *mansus*, come anche un gruppo di armigeri al seguito di un capo. I documenti lo usano per indicare gruppi di persone dipendenti da qualunque signore, non solo dal vescovo. E a proposito di qualunque signore si possono riscontrare i due gruppi distinti, cioè la «gentilis macinata» composta di «milites» e la «macinata alterius conditionis» ossia la macinata generica comprendente gli altri dipendenti. Tale distinzione acquista la massima importanza nel caso dei familiari vescovili. Gli appartenenti alla «gentilis macinata gloriosissimi martyr S. Vigili» sono dei cavalieri, pari di rango ai ministeriali bressanonesi, elevati a una condizione sociale di grande prestigio che li equiparano praticamente ai nobili. A Trento anzi l'accostamento di questa classe a quella dei nobili e dei liberi signori è ancora più forte per un altro motivo. Mentre a Bressano-

⁷¹ Cfr. B. BONELLI, *Notizie*, cit., vol. II, p. 550; A. JÄGER, *Geschichte*, cit., vol. I, pp. 191-217; E. WERUNSKY, *Oesterr. Reichsgeschichte*, cit., pp. 656 ss.

⁷² Cfr. A. JÄGER, *Geschichte*, cit., vol. I, pp. 449 ss.; J. FELDBAUER, *Herrschaftsstruktur*, cit., pp. 200-206. Per i ministeriali scarsa utilità presenta l'articolo di S. WEBER, *I servi di mansada nel Trentino*, in «Studi trentini di Scienze storiche», IV, 1923, pp. 89-108; B. BONELLI, *Notizie*, cit., vol. II, pp. 515 ss.

ne i ministeriali vengono compensati con dei benefici inerenti al servizio stesso, secondo uno statuto che li lega fortemente al loro servizio e alla corte del Signore (*Hofrecht*), a Trento i membri della nobile macinata vengono compensati con feudi, che fanno del beneficiato un vassallo e lo sottomettono direttamente alla corte feudale, di cui essi diventano membri, come i nobili. La linea di demarcazione quindi diventa molto più fluida, così che non è sempre facile nel Trentino verificare se alle origini una determinata famiglia appartiene alla classe dei nobili liberi o a quella dei familiari. Solo le eventuali limitazioni nel campo patrimoniale e nel diritto matrimoniale possono fornire un certo indizio. Dove però conviene tener presente che in taluni casi i vescovi riuscirono a far accettare anche a liberi signori la condizione di non cedere determinati beni fuori dell'ambito della macinata o di non riconoscere la successione a figlie sposate fuori del principato trentino.

Essendo il gruppo dei ministeriali meno circoscritto in termini giuridici che a Bressanone, è più difficile individuare a Trento la sfera dei loro diritti corporativi propri, cioè distinti da quelli dei vassalli liberi. Insieme con questi partecipano alla amministrazione e al governo del principato. Probabilmente ebbero anche qualche ingerenza nella elezione dei vescovi, i quali nel periodo che va dal 1172 al 1250 sono presi quasi tutti dalla nobiltà minore locale, cosa che non si verifica né prima né dopo tale epoca.

Si dà il caso anche di ministeriali appartenenti ad altri signori, che a un dato momento per transazioni o per vendite passano in proprietà vescovile. I vecchi Lodron, gli Stenico e i Madruzzo nel 1185 erano ancora ministeriali dei conti di Appiano; così gli Arsio, la vecchia linea Spaur, i signori di Sarentino e di Tesimo, che furono ceduti al vescovo dal conte Udalrico di Appiano nel 1231⁷³. Da allora divennero membri della nobile macina-

⁷³ Cfr. F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I, n. 427 e vol. III, nn. 946 e 964.

ta di S. Vigilio e per il comune statuto feudale si equipararono ai vecchi liberi signori del territorio.

La politica dei vescovi favorì sistematicamente tale equiparazione. È impossibile dire se lo fece con l'intento di creare un contrappeso all'influsso delle grandi famiglie di vecchia aristocrazia imperiale, secondo quello che era stato il programma del partito della riforma ecclesiastica nell'ambiente di Salisburgo⁷⁴. Certamente lo fece per rendere più efficiente l'azione di governo dei vescovi e per ridurre quanto più possibile le isole di potere ancora esistenti entro l'ambito del principato. Con questa azione di pari passo la linea tenacemente perseguita in quei medesimi anni per circoscrivere la potenza dei liberi signori, cercando di ridurli quando possibile alla condizione di vassalli dipendenti. I molti atti registrati nel Codice Vanghiano in cui i vescovi acquistano proprietà allodiali di liberi signori, per conferirli agli stessi, ma in forma di feudo, sono molto eloquenti in proposito⁷⁵. L'estensione sistematica della feudalità come forma organizzativa omogenea appare un fatto evidente. Le resistenze a questo indirizzo politico furono in realtà enormi e tennero per vari decenni il principato in uno stato di conflittualità profonda, ad opera delle varie congiure di nobili e di ministeriali, appoggiati a elementi cittadini trentini e al mondo politico-economico dei grandi comuni della pianura⁷⁶. Ma non si può dire che la linea politica seguita dai tempi di Adelpreto II a quelli di Federico Vanga non abbia avuto un certo successo. Dal 1210 in poi il principato vescovile raggiunse una compattezza e una solidità che non aveva mai goduto prima. La floridezza raggiunta in quegli anni è ancor oggi testimoniata dall'opera della nuo-

⁷⁴ L'opinione è accettata con molte riserve per Bressanone da K. FAJKMAJER, *Die Ministerialen*, cit., pp. 98-99; per il Trentino sembra sostenerla F. CUSIN, *I due primi secoli*, cit., pp. 92-115.

⁷⁵ Cfr. R. KINE, *Codex Vangianus*, cit., nn. 13, 26, 55, 62, 66, 69, 73 con 84, 83 e altri.

⁷⁶ Cfr. F. CUSIN, *I primi due secoli*, cit., pp. 128-194; V. ZANOLINI, *La rinuncia di Corrado di Beseno al vescovado di Trento*, in *Programma del ginnasio pr. vesc. di Trento*, 1927-28.

va cattedrale elevata in quei tempi da Adamo d'Aroigno e dalle sue maestranze. È il successo non sarebbe stato così effimero, se non fossero intervenute forze esterne a stroncarlo.

Guardando al successivo sviluppo degli avvenimenti si possono osservare anche i germi di dissolvimento che il sistema già conteneva; essi si trovavano nel crescente strapotere dei vassalli e nella possibilità che essi avevano di collegarsi con altri centri di potere ai danni dei vescovi. A Trento come a Bressanone questi pericoli erano destinati a scoppiare dopo la secolarizzazione del 1236.

Ragioni di brevità ci impongono di rinunciare a una trattazione particolareggiata del ruolo dei due capitoli cattedrali, che, tanto a Trento come a Bressanone hanno una parte molto notevole nel governo del principato ecclesiastico. Il loro progressivo costituirsi come corpi politici determinanti nell'esercizio dei poteri temporali, l'evolversi del diritto esclusivo per l'elezione del vescovo, l'affermarsi della necessità del loro consenso per ogni atto di impegno o di alienazione delle realtà del vescovato, la composizione dei loro membri secondo orientamenti personali e classisti, la politica personale di singoli e di gruppi, sono elementi che per comprendere la vicenda storica di quei secoli andrebbero ulteriormente approfonditi, malgrado l'esistenza di buoni contributi in materia⁷⁷.

IV. *L'esercizio del governo vescovile*

1. Amministrazione della giustizia.

Nel Comitato di Trento l'amministrazione della giustizia presenta una configurazione sostanzialmente unita-

⁷⁷ Per i dati generali cfr. A. WERMINGHOFF, *Verfassungsgeschichte*, cit., pp. 86, 114 e 143 ss.; per Trento cfr. specialmente H. VON VOLTELI-
NI, *Zur geistlichen Verwaltung*, cit., pp. 40-64; L. SANTIFALLER, *Urkun-
den und Forschungen zur Geschichte des Trienter Domkapitels im
Mittelalter*, vol. I, Wien 1948; per Bressanone cfr. L. SANTIFALLER,
*Das Brixner Domkapitel in seiner persönlichen Zusammensetzung im
Mittelalter*, Innsbruck 1924-25 (Schlernschriften, 7).

ria⁷⁸. La sua struttura, ancorata al vecchio ordinamento longobardo, conosceva i distretti di Trento, Giudicarie e forse Val di Non (il caso particolare di Fiemme dotato di statuti speciali nel 1111⁷⁹, è dovuto forse a una colonizzazione più tardiva del territorio). Questo assetto uniforme è stato corroso relativamente poco dalle aree immunitarie, in cui si comprendono sia le immunità ecclesiastiche in Giudicarie (Bondo, Breguzzo, Bolbeno, appartenenti al Capitolo di Verona) e nella zona di Sover-Villamontagna (appartenenti al Capitolo di Trento)⁸⁰ sia le immunità laiche come le contee degli Appiano (Ultimo, Appiano, Castelfondo, Monreale, Castello di Fiemme, probabilmente anche Spaur, Penede, Preore)⁸¹ e le contee dei Flavon (Flavon con Arsio)⁸².

Il rimanente territorio fino alla metà del secolo XIII rimane unito sotto la giurisdizione comitale del vescovo. Ancora nel 1236 Federico II interveniva a favore di questa unità, ordinando che la stessa Valle di Non e le Giudicarie confluissero per l'amministrazione della giustizia a Trento. Il vescovo Egnone nel 1259 «volens revocare iurisdictionem ad civitatem et curiam Tridenti» ordinò che tutti i processi civili e criminali, anche dalla Val di Non e dalle Giudicarie, venissero decisi a Trento dal vescovo, dal suo assessore e dai suoi giudici, vietando a tutti i capitani e gastaldi — eccettuati quelli di Riva e di Bolzano — di occuparsi della materia. Questi ordini, interessanti per la volontà politica di unificare, lasciarono in

⁷⁸ Seguo l'esposizione di H. VON VOLTELINI, *Erläuterungen*, cit., specialmente pp. 119-137.

⁷⁹ Testo e problemi critici dei cosiddetti Patti Gebardini in F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I, nn. 138 e 139; T. SARTORI-MONTECROCE, *Die Thal- und Gerichtsgemeinde Fleims in ihrem Statutarrecht*, in «Zeitschrift des Ferdinandeums», III Folge, XXXVI, 1891, pp. 36 ss.; G. DEL VAJ, *Saggio sullo stato e costituzione politico-civile-amministrativa della valle di Fiemme*, Trento 1885.

⁸⁰ Cfr. H. VON VOLTELINI, *Immunität*, cit., pp. 397-402.

⁸¹ H. VON VOLTELINI, *Erläuterungen*, cit., pp. 148, 157-159, 162, 237, 220; O. STOLZ, *Politisch-historische Landesbeschreibung von Südtirol*, cit., pp. 153-72, pp. 175-176 (Eppan).

⁸² H. VON VOLTELINI, *Erläuterungen*, cit., pp. 161-162 e 160.

realtà la cosa allo stato di prima; cioè con distretti giudiziari distinti per le Giudicarie, le Valli di Non e di Fiemme.

Questo fatto diventerà determinante più tardi per l'unificazione giuridica della contea di Trento, dove nel secolo XIV, all'epoca del vescovo Nicolò di Bruna, verrà esplicitamente sanzionata la validità degli statuti di Trento per tutto il territorio. Ne consegue che nel territorio descritto si applica l'ordine procedurale romano-canonico, per cui il giudice sentenzia da solo. Fanno eccezione soltanto il distretto di Fiemme e quello di Monreale, dove si afferma il sistema tedesco della cooperazione dei giurati alle sentenze⁸³.

Non hanno eccessivo peso, di fronte a queste determinazioni le diverse *professiones juris* (*lege romana*, o *lege langobardorum*) che si riscontrano in antichi documenti trentini e scompaiono del tutto nel secolo XIII. Esse avevano un significato limitato al diritto ereditario.

Il vescovo sta al vertice della giurisdizione civile, che viene amministrata in suo nome, normalmente mediante delegati e assessori. Anticamente questi sono dei «missi» che si presentano nei luoghi tradizionalmente fissati per l'amministrazione della giustizia due volte all'anno (cfr. Fiemme); più tardi vi subentrarono dei «vicari» con residenza stabile. Il vescovo e il suo assessore giudicano anche in seconda istanza⁸⁴. Al vescovo come giudice supremo viene attribuito il titolo di «potestas», che si trova poi trasferito anche in chi lo rappresenta in tale funzione, come il conte Alberto di Tirolo e Sodegerio de Tito.

La giurisdizione criminale del territorio di Trento appare infeudata a giudici della famiglia veronese de la Bella, almeno dal 1150 al 1225, come feudo ministe-

⁸³ Cfr. O. Stolz, *Die Ausbreitung des Deutschtums in Südtirol*, cit., vol. II, p. 141; vol. III, p. 55.

⁸⁴ In epoca più tardiva si documenta anche un diritto di appellazione al tribunale camerale dell'impero per cause eccedenti il valore di 1000 fiorini.

riale: «ad cognoscendum tantum de causis criminalibus, videlicet quae ad puniendum personas hominum spectat et pertinet». I medesimi giudici sentenziano anche in altre cause, per delega speciale del vescovo. Dopo la cessazione dei de la Bella subentrarono al loro posto ufficiali vescovili, assessori, e, dalla metà del secolo XIII, il vicario. Con questo sistema a Trento si risolveva anche il problema canonico della «inabilità» del vescovo a pronunciare sentenze capitali⁸⁵.

Come cooperatori nell'amministrazione della giustizia figurano anche i gastaldi (qualche volta anche *villici*, *praepositi* ecc.). Per sé questi sono dei ministeriali con funzione di amministratori economici dei beni urbariali, e in certe zone, p. es. in Val di Non, rimangono esclusivamente tali (con giurisdizione sui servi della corte vescovile rurale e sull'ambito delle prestazioni ad essa dovute). In altre zone però i gastaldi appaiono rinforzati con ulteriori mansioni: militari, quali il comando di un castello, o giudiziarie⁸⁶. Così avviene a Egna⁸⁷, a Levico e a Pergine⁸⁸, a Civezzano per i minatori⁸⁹, a Prataglia⁹⁰, a

⁸⁵ H. VON VOLTELINI, *Immunität*, cit., pp. 381-382; F. CUSIN, *I primi due secoli*, cit., p. 120 e nota 20 con i testi ivi allegati. Il Voltelini opina che all'inizio non sia stato così, ma che anche qui come altrove il Blutbann sia stato inizialmente conferito all'avvocato e solo susseguentemente sia passato dalla sua competenza a quella dei de la Bella. Però nessuna traccia documentaria lo prova, anzi la reclamazione fatta da Adamino della Bella davanti alla corte feudale parrebbe suggerire il contrario. Più probabile quindi l'altra possibilità, pure accennata dal Voltelini, che l'avvocazia sia stata privata di tale prerogativa fin dai tempi del primo avvocato-conte Adalberto (sotto Gebardo), o al più tardi al tempo del conferimento ai Tirolo. Comunque una prova positiva che gli avvocati di Trento abbiano posseduto la giurisdizione criminale nella contea che il vescovo «sibi totam retinuit», per il periodo qui contemplato manca assolutamente. Se viene asserita è solo per applicazione (incauta?) di quanto dicono i manuali generali.

⁸⁶ Per esempio a Beseno 1235, cfr. H. VON VOLTELINI, *Erläuterungen*, cit., p. 181

⁸⁷ R. KINK, *Codex Wangianus*, cit., n. 35.

⁸⁸ H. VON VOLTELINI, *Erläuterungen*, cit., pp. 172 e 175; A. CETTO, *Castel Selva e Levico*, Trento 1952, pp. 39 e 47.

⁸⁹ H. VON VOLTELINI, *Erläuterungen*, cit., p. 135.

⁹⁰ *Ibidem*, pp. 202-206.

Riva⁹¹, a Tenno⁹² e in vari altri luoghi come pure in Valdadige (Magrè, Salorno, Monreale, Castel Formiano, più Castello di Fiemme, dove il titolo di gastaldo con la relativa giurisdizione si trasferì poi di peso al *Landrichter* tirolese)⁹³. I gastaldi vescovili di Fiemme e di Rendena esercitavano anche la giustizia criminale⁹⁴. Nella Valle di Non invece la funzione di giudice pubblico viene esercitata da un *vice-dominus* (talora anche da un secondo per la Val di Sole) e più tardi da un capitano o da un vicario, sempre distinti dai gastaldi.

Come i gastaldi, i comandanti dei castelli hanno per sé una giurisdizione civile sui loro dipendenti e sui beni pertinenti al castello; talvolta essa deriva da vecchi diritti di castellanza gravanti sulle famiglie dei vecchi consorzi del castello. Non mancano però le tendenze a una dilatazione, più o meno corretta, di tale raggio di competenze, che arriva in qualche caso fino alla usurpazione della giurisdizione criminale su tutto il distretto⁹⁵.

Il caso di Bolzano è particolare, trattandosi di altra contea, amministrata in cogestione dopo il passaggio ai Tirolo (c. 1170). In concreto: un delegato vescovile partecipava al giudizio ordinario (*Ealichttaiding*) insieme con l'ufficiale del conte e incassava una parte delle penalità per conto del suo padrone. Per il rimanente esisteva anche una divisione spaziale: il conte aveva un suo giudizio a Gries, il vescovo un giudizio cittadino entro l'ambito della città vecchia di Bolzano (qui giudica temporaneamente il gastaldo vescovile di castel Formiano, poi altri giustiziarî vescovili) privo però della giurisdizione

⁹¹ *Ibidem*, pp. 240-241.

⁹² *Ibidem*, p. 239.

⁹³ *Ibidem*, ai rispettivi capitoli.

⁹⁴ *Ibidem*, pp. 146 e 221.

⁹⁵ Vedasi il caso dei signori di Arco, ai quali il vescovo nel 1210 impose la demolizione delle forche da loro erette e la riduzione delle loro competenze alla sfera della bassa giurisdizione, cfr. B. WALDESTEIN-WARTENBERG, *Geschichte der Herren*, cit., pp. 28-29 e 42-43.

criminale, che viene esercitata dal conte⁹⁶. Nella contea di Venosta, è appena il caso di ricordarlo, il potere giudiziario ordinario, come appartenente alla funzione comitale è in mano ai conti di Tirolo ed è quindi completamente estraniato dalla competenza del vescovo di Trento. Esistono nella zona delle proprietà immunitarie, appartenenti a fondazioni ecclesiastiche diverse. I residui di giurisdizione inferiore che esse conservano verranno presto assorbiti dai conti di Tirolo.

Esenti dal giudizio ordinario dei funzionari vescovili e sottoposti immediatamente al giudice supremo che è il vescovo sono i membri della nobiltà e i ministeriali. I conferimenti di nobiltà (registrati regolarmente dal tempo del vescovo Giorgio Hack, sec. XV) comprendono esplicitamente questo foro privilegiato, che esime dal giudice ordinario e rimette al foro del vescovo o del suo vicario. Generalmente questa giurisdizione viene esercitata dalla curia feudale, cioè l'assemblea dei vassalli, la quale a rigore ha competenza solo in questioni di feudo e nel settore delle pene dovrebbe trattare solo l'eventuale ritiro del feudo stesso; ma in realtà viene chiamata a pronunciarsi anche in questioni connesse, come la rottura della pace e l'infrazione del bando, l'assoluzione dal bando e la ricomposizione della pace con le rispettive condizioni⁹⁷.

Anche per il territorio del Vescovato di Bressanone è stata messa in evidenza, soprattutto dai lavori di O. Stolz, la linea di continuità fra la giurisdizione delle vecchie contee e i distretti giudiziari del secolo XIII⁹⁸. Il giudizio ordinario, chiamato in seguito anche

⁹⁶ O. STOLZ, *Politisch-historische Landesbeschreibung*, cit., pp. 264-74; dello stesso, *Die Ausbreitung des Deutschtums in Südtirol*, cit., vol. III, pp. 12 ss.; F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I, n. 414; vol. II, n. 574.

⁹⁷ A. JÄGER, *Geschichte*, cit. vol., II, pp. 6-7; R. KINK, *Codex Wangianus*, cit., cfr. i vari documenti in cui entra in azione la curia vassallorum.

⁹⁸ O. STOLZ, *Politisch-historische Landesbeschreibung*, cit., specialmente

col nome di «comitatus» o «comecia» (*Laudgericht*), nel secolo XII appare esercitato in distretti, che per un verso sono una frazione delle circoscrizioni comitali (da quattro fino a sei distretti entro una di esse), dall'altro abbracciano l'ambito di una fino a tre antiche parrocchie, il cui ambito corrispondeva ad altrettante *Markgenossenschaften*, cioè comuni originari. Il potere giudiziario relativo i vescovi lo avevano fin da principio passato irreversibilmente ai viceconti. Da essi vengono a dipendere dunque i vari giudici ordinari (*Laudrichter*) che dal secolo XII in poi si incontrano nei rispettivi distretti. Questa rete ordinaria di competenze che ormai sono sfuggite dalle mani del vescovo e che più tardi verranno riorganizzate con cura dai conti del Tirolo, è intersecata da una serie di distretti immunitari, creati in epoche e in circostanze diverse, a favore di enti ecclesiastici e di signori laici. Primo fra i detentori di simili giudizi esenti appare il vescovo, che per questa via viene a ricuperare in sua competenza diretta qualche frammento dei territori alienati ai viceconti. Il movimento in tale senso inizia abbastanza presto. Nel 1043 il vescovo Poppo si faceva confermare dall'imperatore Enrico III un distretto immunitario nella valle Norica⁹⁹. Poi così si affermarono nelle mani del vescovo di Bressanone anche i distretti giudiziari di Luson, Valdoies di sotto, Anras presso Lienz, S. Martino in Badia (Thurn), giurisdizioni strettamente connesse con le proprietà immunitarie dei vescovi nei rispettivi territori.

2. Politica interna

Sono da considerare anzitutto nel loro rapporto col potere vescovile i comuni rurali, che generalmente si

pp. 27-35; K. FAJKAJER, *Studien*, cit., pp. 17 e 114-115; J. KÖGL, *La sovranità*, cit., p. 18.

⁹⁹ Cfr. K. FAJKAJER, *Studien*, cit., p. 17, n. 2: testo già citato sopra, alla nota 66. Nell'esercizio diretto della giurisdizione il vescovo segue a quanto sembra un criterio simile a quello adottato a Trento: infeudazione ereditaria dell'ufficio alla famiglia a Porta, cfr. MUTSCHLECHNER, *Alte Brixner Stadtrechte*, cit., p. 15.

identificano con le vecchie pievi e rappresentano l'ultima fase di sviluppo di circoscrizioni molto più antiche.

In linea teorica si possono distinguere:

— comunità di liberi contadini (di tipo germanico per il territorio di Bressanone — di tipo arimannico per il Trentino)

— comunità miste di liberi possessori e di sudditi signoriali (mancipi e coloni delle proprietà immunitarie in Alto Adige — servi rusticani e censuali nel Trentino, dove c'è forse qualche sopravvivenza degli aldi longobardi)

— comunità composte prevalentemente di proprietà signoriali e quindi di soggetti non liberi (più frequenti in Alto Adige, soprattutto nelle immunità ecclesiastiche)¹⁰⁰.

Allo stato attuale degli studi è ancora molto difficile discernere dove e in quale misura si riscontrino in concreto l'uno o l'altro dei tre tipi indicati.

Le relazioni fra il vescovo e le comunità rurali per l'epoca da noi trattata appaiono formulate in forma di accordi bilaterali, nei quali viene regolato l'esercizio della giurisdizione e dell'azione fiscale¹⁰¹, oppure il vescovo interviene a liberare la vicinia da determinati oneri e ad assicurarle determinati diritti (castelli, porto, pascoli ecc.) mentre la comunità dal canto suo fa promessa di fedeltà e si obbliga a determinate prestazioni in natura o in denaro¹⁰². Questo tipo di accordi farebbe pensare a comunità composte prevalentemente di uomini liberi, che conservano ancora intatta la loro libertà di riunione e di statuto (*Ehaftaidinge*).

¹⁰⁰ Cfr. A. JÄGER, *Geschichte*, cit., vol. I, pp. 579 ss.; F. HUTER, *Zur Frage der Gemeindebildung*, in *Die Anfänge der Landgemeinde und ihr Wesen* (Vorträge und Forschungen, VII), Konstanz-Stuttgart 1964, pp. 223-235.

¹⁰¹ Così per Fiemme, v. doc. in F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I, nn. 138 e 139.

¹⁰² Cfr. gli accordi con Riva, Nago, Ledro e Rendena in R. KINK, *Codex Wangianus*, cit., nn. 4, 54, 5, 111.

Le numerose «carte di regola», redatte in iscritto fra il secolo XIII e il XVIII¹⁰³, invece presentano un quadro che corrisponderebbe meglio alla seconda categoria. Lo si desume dal contenuto stesso, che generalmente si limita a questioni di uso del patrimonio comunale e di polizia urbana, senza estendersi a questioni di diritto civile o criminale. Lo indica inoltre il ruolo che le carte di regola assegnano al «regolano maggiore», riservando a lui l'autorità di convocare, presiedere e confermare le regole. Quale regolano maggiore è previsto normalmente il vescovo¹⁰⁴, che in epoca successiva concederà anche questa prerogativa in feudo ai ministeriali (gli unici due casi noti di una autonomia piena in questo riguardo sono Fiemme e Levico, dove il regolano maggiore è un ufficiale della comunità e dove i vicari vescovili sono esclusi dalla partecipazione all'assemblea della regola)¹⁰⁵.

L'aumento dell'autonomia dei ministeriali e l'allargamento progressivo delle loro prerogative porterà in seguito a un graduale allontanamento delle comunità rurali dal rapporto diretto col vescovo e a una loro più diretta esposizione ai soprusi dei dinasti e dei castellani. L'unica via per un alleviamento della condizione dei contadini sarà quella di una eliminazione di questa classe intermedia, che il governo tirolese di Mainardo II perseguirà con coerente tenacia¹⁰⁶. Ma l'esempio non potrà essere imitato adeguatamente dai due principi ecclesiastici né a Trento né a Bressanone.

L'unica città veramente preesistente al potere temporale dei vescovi nel territorio è Trento. Quale relazione di appartenenza al suo vescovo, oltre la soggezione spiritua-

¹⁰³ Una elencazione di esse si trova ad esempio in F. SARTORI-MONTECROCE, *Die Thal- und Gerichtsgemeinde*, cit., pp. 209-222 e in E. WERUNSKY, *Osterreichische*, cit., p. 541.

¹⁰⁴ F. SARTORI-MONTECROCE, *Ibidem*, pp. 24-25; A. JÄGER, *Geschichte*, cit., vol. I, p. 28.

¹⁰⁵ *Ibidem*, p. 27.

¹⁰⁶ Cfr. H. WIESFLECKER, *Meinard II*, cit., pp. 166-172.

le, essa avesse nel 957, quando viene chiamata in un documento «Odescalchi episcopi civitatem», è difficile dire. Un documento di dodici anni prima la presenta come annessa in qualche modo alla corte ducale: «in civitatem Tridentinam curtem ducalem coniungens»¹⁰⁷. Dal secolo XII comunque il vescovo appare come grande proprietario di aree fabbricabili in città, che concede ai cittadini per la costruzione di case e corti, dietro versamento di un canone annuo con diritto ereditario, applicando un tipo di locazione che è appunto detta «locatio perpetualis secundum usum et consuetudinem domorum Tridentini mercati»¹⁰⁸. Su terreno vescovile è sorta anche la città vecchia di Bolzano, che dalla fine del secolo XII inizia la sua rapida ascesa mercantile¹⁰⁹. A Riva, dove già prima del 1124 esiste un mercato e una comunità, il vescovo Altemanno concede l'uso del terreno per la costruzione del castello e delle opere di difesa; una carta del 1155 descrive in termini molto espliciti i rapporti fra città e vescovo¹¹⁰. Per la fondazione del borgo di Egna col relativo mercato si conserva il testo del documento, che è molto significativo¹¹¹. Le case vi vengono concesse in locazione secondo l'uso del mercato di Trento, i cittadini e i mercanti vengono esentati da dogana al pari di quelli di Trento e di Bolzano, il vescovo resta impegnato a non

¹⁰⁷ F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I, nn. 11 e 16.

¹⁰⁸ F. CUSIN, *I primi due secoli*, cit., pp. 48-59. Che la città per un ipotetico statuto autonomo, non sia stata assoggettata al potere ducale del vescovo nel 1027, come opinarono alcuni vecchi autori trentini (Giovanelli, Cresseri, Gar), è sentenza abbandonata definitivamente dopo D. REICH, *Del più antico statuto della città di Trento*, in *Programma del Ginnasio Superiore di Trento*, 1838-89; O. STOLZ, *Die Ausbreitung des Deutschtums in Südtirol*, cit., vol. II, p. 113.

¹⁰⁹ A. JÄGER, *Geschichte*, cit., vol. I, pp. 246 ss.; O. STOLZ, *Das Zollwesen in Tirol bis 1363*, in «Archiv für österreichische Geschichte», XCVII, 1909, pp. 208 ss.; dello stesso, *Die Ausbreitung des Deutschtums in Südtirol*, cit., vol. III, Innsbruck 1932, p. 12 e vol. III, p. 58; dello stesso, *Politisch-historische Landesbeschreibung* cit., pp. 265 ss.; F. HUTER, *Trient, Reich oder Tirol?* (citato sopra).

¹¹⁰ H. VON VOLTELINI, *Erläuterungen*, cit., pp. 240-241; F. CUSIN, *I primi due secoli*, cit., pp. 118-119; P. GIUSOLE, *Le terre del Basso Sarca*, cit., pp. 189 (con le riserve ricordate sopra).

¹¹¹ F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I, n. 453.

infeudare a nessuno il neoretto mercato, che deve rimanere «*liberum ad manus episcopi... in perpetuum*».

Nel vescovato di Bressanone l'unica città che viene in considerazione è Bressanone stessa, nata per opera del vescovo Hartwig (1022-1039) sul terreno della corte Prishna accanto alla residenza vescovile¹¹². Brunico, fondata ad opera del vescovo Bruno von Kirchberg (1250-88), ci porta già oltre la metà del secolo XIII¹¹³. Le altre città del Tirolo hanno origine più tardiva, non appartengono ai vescovi, anzi sorgono piuttosto in concorrenza con i mercati vescovili.

Ambedue le città capitali, Bressanone più di Trento, presentano una forte osmosi fra l'elemento urbano e la vassallità rurale, una struttura sociale aristocratica e curtense, fatta in gran parte di ministeriali imborghesiti e di mercanti infeudati¹¹⁴. Non si riscontra in esse una marcata tendenza politica a favorire sistematicamente artigiani e commercianti, come avverrà più tardi a Bolzano e a Merano ad opera dei conti di Tirolo.

Su questo sfondo sono da valutarsi anche le poche notizie che si possiedono circa le prime origini di un regime comunale a Trento nel secolo XII, notizie che sono state certamente sopravvalutate nel desiderio di trovarvi i lineamenti di una evoluzione comparabile a quella dei comuni lombardi. In una lettura meno prevenuta dei due documenti principali in riguardo, cioè dei due massicci interventi di Federico I (1182) e di Enrico II (1191) a sostegno dell'autorità dei vescovi contro il sorgere delle libertà cittadine, non risulta dimostrato che in città già esistesse un regime consolare di tipo lombardo effettivamente costituito. L'intervento sembra diretto piuttosto contro i tentativi di farlo nascere, che probabilmente erano in corso; quale intento immediato si propone di contenere

¹¹² A. SPARBER, *Die Brixner Fürstbischöfe*, cit., p. 44.

¹¹³ *Ibidem*, p. 88.

¹¹⁴ Cfr. F. CUSIN, *I primi due secoli*, cit., pp. 120.

la prepotenza di vassalli inorgoglitli ridimensionando iniziative ambiziose della piccola nobiltà¹¹⁵.

Lasciando da parte l'esistenza o no di un regime consolare vero e proprio e l'idea di una organizzazione cittadina che intenda semplicemente sostituirsi all'autorità del vescovo, sugli inizi del secolo XIII si comincia a incontrare una presenza attiva dei *cives*, che figurano compartecipi delle maggiori deliberazioni riguardanti la vita della città. Anzi, e il fenomeno si rivela nello stesso tempo, la loro competenza si estende oltre il raggio del territorio urbano, alla vita dell'intero principato, in cui i cittadini si inseriscono come corpo deliberante accanto al capitolo della cattedrale e alla curia dei vassalli¹¹⁶. Lentamente vengono a profilarsi anche le cariche, con la rispettiva nomenclatura, che rimane oscillante tuttavia fino al secolo XV¹¹⁷. Più tardi si preciserà anche il ruolo del consiglio cittadino nella modifica degli statuti e nella elezione del «pode-stà», cioè del supremo giudice vescovile, che non è una

¹¹⁵ D. REICH, *Del più antico statuto*, cit.; i docc. sono specialmente il n. 405 e il n. 464 di F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I = R. KINK, *Codex Wangianus*, cit., nn. 15 e 42. Gli altri due testi che solitamente si citano per provare l'esistenza di un regime comunale a Trento nel secolo XII sono privi di valore dimostrativo: i *cives* che nel 1106 cospirarono contro l'accettazione del vescovo Gebardo (*Chronicon Ekkehardi*, in *MGH: Scriptores*, VI, p. 235; anche in F. CUSIN, *I primi due secoli*, cit., p. 78) non sono riconoscibili come espressione di un governo comunale; e i *ceteri consules* menzionati nel documento del 2 luglio 1171 (R. KINK, *Codex Wangianus*, cit., n. 12) probabilmente sono solo plenipotenziari nella trattativa contingente.

¹¹⁶ Una prima documentazione vistosa di questa posizione fornisce la partecipazione della «plena concione hominum civitatis Tridenti» alla confederazione giurata dai vari stati del principato nel 1205 all'indomani della rinunzia del vescovo Corrado di Beseno, cfr. F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. II, n. 557; cfr. anche la presenza della comunità come ente morale contraente in n. 605 (a. 1210). Anche nel 1256 in occasione dell'infudazione di Mainardo I il vescovo volle prima sentire il consiglio del Capitolo, dei nobili, dei ministeriali e vassalli e dei cittadini. A tal fine fece costituire una commissione per la quale il Capitolo elesse quattro deputati, i cittadini altri quattro, gli extrinseci (nobili non residenti in città) sei (cfr. F. F. D. ALBERTI, *Annali*, cit., pp. 130-131).

¹¹⁷ «Sapientes», «decuriones», «consiliarii», «sindici», «procuratores»; il titolo di «consules» non ricorre fino al 1415, cfr. D. REICH, *Del più antico statuto*, cit.

carica comunale, ma una funzione dello stato intero. In compenso questi germi di partecipazione al governo del principato il comune li possiede e li sviluppa — così sarà fino al tramonto del regime nel 1803 — non da una propria radice autonoma e sovrana, ma da una cooperazione organica e concordata al potere del vescovo. La sua competenza, come è stato detto, sarà piuttosto «dativa» che «nativa». L'infatuazione repubblicana del 1407, che cercò per un istante di capovolgere questo sistema, rimase priva di consistenza pratica.

Il ruolo di città capitale rispetto all'intero principato Trento lo dimostrerà in avvenire anche mediante l'identità dei suoi statuti urbani con quelli usati nel rimanente territorio civile e criminale (differenze si riscontrano solo nella materia del cosiddetto «statuto dei sindaci», concernente questioni di polizia urbana e di utilizzo dei beni comuni). Diversamente da quanto avverrà a Bressanone, dove l'unificazione giuridica avverrà, tramite l'adozione del codice del *Land* tirolese.

3. Amministrazione economica

Il patrimonio signoriale (*Grundherrschaft*) dei due principi vescovi era molto esteso; una ricostruzione della sua effettiva consistenza, anche in rapporto alla proprietà dei conti del Tirolo, è ancora da fare.

Bressanone ha una serie di uffici urbariali, cui è preposto un ufficiale, che spesso è nel contempo anche capitano del castello e giudice del distretto immunitario. A lui spetta la riscossione dei censi¹¹⁸.

Per Trento, in un *breve recordationis* dell'anno 1200 c. sono elencate le corti vescovili (Ossana, Malè, Cles, Romeno, Bolzano, Trento, Ala, Arco, Ledro e S. Massenza) in cui i gastaldi concentravano i vari censi e tributi in natu-

¹¹⁸ K. FAJENMAJER, *Studien zur Verwaltungsgeschichte*, cit., pp. 245 ss.

ra. Queste gastaldie assumono a turno il mantenimento della corte vescovile centrale e l'allestimento di una cavalcatura in caso di viaggio del vescovo «in expeditionem imperatoris»¹¹⁹.

Il sistema generalmente usato per il ricavo della rendita è quello della infeudazione. Nelle immunità dell'Alto Adige è ancora frequente la servitù della gleba, organizzata all'interno di grosse aziende agricole (*mansus*), che rimangono indivise (ricordiamo che la norma dell'indivisibilità vige anche per i liberi, in forza di una legge bavara)¹²⁰. Nel Trentino prevale invece il sistema dei liberi censuali, risalente forse agli aldi longobardi, e una parcellazione molto più minuta degli appezzamenti dati in affittanza. Dalla fine del secolo XII si applica con frequenza anche alle terre coltivabili la «locatio perpetua secundum consuetudinem domorum mercati Tridenti», da noi già considerata per le case. Essa rappresenta un parziale superamento del feudalesimo; dal lato tecnico-finanziario essa si caratterizza soprattutto per tre aspetti: in caso di mora raddoppia il censo, poi rescinde il contratto; riserva la prelazione al vescovo in caso di vendita del fondo; riserva al vescovo una onoranza in caso di passaggio ad altro affittuario¹²¹.

I principati vescovili operano, com'era loro competenza, anche nel settore delle finanze pubbliche.

L'esercizio dell'autorità nel settore è provato dal possesso di tributi di natura pubblicistica da parte dei vescovi (*colta* o *steura*, *fo drum* o *Kuppel Futter* ecc.), dalla esenzione che i vescovi concedono di propria autorità proprio in questo settore specifico e da interventi con cui regolano

¹¹⁹ Cfr. F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I, n. 515.

¹²⁰ A. JÄGER, *Geschichte*, cit., vol. I, pp. 36 e 537-621.

¹²¹ O. STOLZ, *Die Ausbreitung des Deutschtums in Südtirol*, cit., vol. III, p. 113; dello stesso, *Das Zollwesen in Tirol bis 1363*, in «Archiv für österreichische Geschichte», XCVII, 1909, p. 151; H. VON VOLTELI-NI, *Acta Tirolensia II*, Innsbruck 1899, pp. XCIII ss.; R. KINK, *Codex Wangianus*, cit., pp. 464-66.

e ristrutturano l'adempimento di tali obblighi per i loro sudditi¹²². Secernere nettamente la sfera di queste imposte, nella loro origine, esazione e destinazione, dalla sfera delle contribuzioni patrimoniali è cosa praticamente impossibile, per l'inestricabile compenetrazione e per il trasformismo delle imposte stesse. Per la riscossione dei tributi vengono prese in causa le vicinie; queste comunità aziendali sono anche comunità fiscali: il capo della comunità diventa il responsabile della riscossione di esse davanti al giudizio ordinario¹²³.

L'esercizio dell'autorità doganale da parte dei vescovi è provato da atti come l'unione doganale stipulata fra Trento e Bressanone nel 1202 dai vescovi, dalle frequenti concessioni e infeudazioni di «mute», da esenzioni, dai tentativi di rivendicare «mute» usurpate o istituite abusivamente. Il vescovo Federico Vanga promosse un'azione tendente a riassorbire tutte le mute in mano vescovile¹²⁴.

Il sistema usato per il ricavo della rendita è anche qui quello dell'infeudazione, non quello dell'appalto o della gestione diretta tramite funzionari. Al tempo di Ezzelino da Romano si imparerà che può essere utile anche in questo settore il sistema della *locatio perpetualis*.

Del diritto regale di batter moneta Bressanone praticamente non ha fatto uso. Trento invece lo esercita fin dall'epoca del vescovo Adelpreto (1156-72) e poi soprattutto lungo la prima metà del secolo XIII. La coniazione dei denari e dei grossi tridentini aveva un'incidenza tale, che i conti di Tirolo-Gorizia dalla metà del secolo XIII in poi cercarono in ogni maniera di sopraffarla, affiancan-

¹²² Cfr. l'esenzione concessa dal vescovo Enrico I al monastero di Biburg, F. HÜTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I, n. 97 o la regolamentazione dei tributi di Fiemme sancita dal vescovo Gebardo, *Ibidem*, n. 138.

¹²³ O. STOLZ, *Geschichte der Gerichte*, cit., pp. 96, 167 e 195.

¹²⁴ Cfr. F. HÜTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I, n. 97; vol. II, n. 542; vari documenti in proposito in R. KINE, *Codex Wangianus*, cit.; per le dogane concesse e contestate ai conti d'Arco cfr. B.

dole una zecca a Merano, inizialmente ancora semiabusiva¹²⁵.

Anche per gli altri diritti regali, quali il ripatico, la pesca, i molini, le miniere, documenti di concessione e di passaggio documentano l'esercizio continuativo da parte dei vescovi, secondo i moduli accennati sopra¹²⁶.

Manca invece, per il tempo di cui ci occupiamo, un vero e proprio tentativo di inventario e una valutazione cumulativa del patrimonio e delle rendite. Per questi dati siamo costretti a riferirci a valutazioni più tardive basate su elementi piuttosto incerti. Secondo valutazioni trentine, certamente esagerate, nel 1250 il patrimonio del principato di Trento si faceva ascendere a circa 100.000 marche, il che comporterebbe una rendita annua di circa 10.000 marche. La rendita assegnata al vescovo Enrico II nel 1284 per la cessione dell'intero gettito patrimoniale e fiscale del suo territorio fu di 800 marche annue. La cifra sembra più vicina al vero, pur tenendo conto delle condizioni iugulatorie e dello sfacelo sopravvenuto nel principato per le occupazioni abusive. Certo la consistenza era incomparabilmente inferiore alla rendita della contea del Tirolo, che nell'anno 1300, raccogliendo i frutti della politica finanziaria di Mainardo II, totalizzava dalle varie entrate un gettito annuo di 19.770 marche¹²⁷.

WALDESTEIN-WARTENBERG, *Geschichte der Herren*, cit., *passim*, specialmente p. 41.

¹²⁵ H. WIESFLECKER, *Meinard II*, cit., p. 140; G.A. NEGRIOLI, *Le antiche monete della regione Trentino-Alto Adige*, ristampa Trento 1971.

¹²⁶ Per il ripatico v. F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I, nn. 405 e 437; anche E. WERUNSKY, *Österreichische*, cit., p. 875; per la pesca, cfr. le notizie circa il «feudum piscariae» in F. CUSIN, *I primi due secoli*, cit., pp. 207-14; per l'importante settore minerario, nel quale Trento vanta fra l'altro l'esistenza del più antico statuto in materia, cfr. F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I, n. 447 e vol. II, nn. 580 e 656 con la bibliografia ivi allegata.

¹²⁷ Cfr. H. WIESFLECKER, *Meinard II*, cit., pp. 17 nota 4, 39, 65 e 314.

Nota bibliografica

Ambedue i principali ecclesiastici sono trattati in genere dalla storiografia tirolese:

- J. HORMAYR, *Sämmtliche Werke*, voll. I-III, Stuttgart - Tübingen 1820-22;
J. EGGER, *Geschichte Tirols von den ältesten Zeiten bis in die Neuzeit*, Innsbruck 1872-80;
A. JÄGER, *Geschichte der landständischen Verfassung Tirols bis 1519*, 2 voll., Innsbruck 1881-85;
E. WERUNSEY, *Oesterreichische Reichs- und Rechtsgeschichte, Abt. Tirol*, Wien 1912;
F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, 3 voll., Innsbruck 1937-1957;
O. STOLZ, *Geschichte des Landes Tirol*, vol. I, Innsbruck 1955 (con ampia rassegna bibliografica; il secondo volume di quest'opera fondamentale attende ancora la pubblicazione);
J. KÖGL, *La sovranità dei vescovi di Trento e di Bressanone*, Trento 1964.

Trento:

- B. BONELLI, *Notizie storico-critiche della Chiesa di Trento*, 4 voll., Trento 1760-65; F. BARBACOVÌ, *Memorie storiche della città e del territorio di Trento*, 2 voll., Trento 1821-24;
G. FRAPPORTI, *Della storia e della condizione del Trentino*, Trento 1840-41;
F. ALBERTI, *Annali del principato ecclesiastico di Trento dal 1022 al 1540*, ed. da T. GAR, Trento 1860;
M. THUN, *Il ducato di Trento nei secoli XI e XII*, Trento 1868;
F. AMBROSI, *Commentari della storia trentina*, 2 voll., Rovereto 1887;
F. CUSIN, *I primi due secoli del principato vescovile di Trento*, Urbino 1938;
A. ZIEGER, *Storia della Regione Tridentina*, Trento 1968 (popolare).

Bressanone:

- J. RESCH, *Annales ecclesiae Sabionensis, nunc Brixinensis*, 2 voll., Augusta 1755-66;
F. SINNACHER, *Geschichte der bischöflichen Kirche und des Fürstentums Brixen*, 9 voll., Bressanone 1824-37;
O. REDLICH, *Die Traditionsbücher des Hochstiftes Brixen vom 10. bis in das 14. Jahrhundert*, Innsbruck 1886 (*Acta Tirolensia*, 1);
L. SANTIFALLER, *Die Urkunden der Brixner Hochstiftsarchive*, I: (845-1295), Innsbruck 1941;
A. SPARBER, *Das Bistum Sabiona*, Bressanone 1942; dello stesso, *Die Brixner Fürstbischöfe im Mittelalter*, Bolzano 1966.